

**“VIOLENZA SPORTIVA” E RESPONSABILITÀ PENALE.
DALLA SCRIMINANTE TACITA DEL “RISCHIO CONSENTITO”
AD UN PIÙ RIGOROSO RISCONTRO DELLA “COLPA”**

di Gabriele Pontepirino

(*Assegnista di ricerca in diritto penale, Università di Genova*)

Sommario: 1. Prologo: la classificazione delle attività sportive. – 2. Il riconoscimento di una scriminante in presenza di violenza sportiva ed il suo incerto inquadramento giuridico. – 2.1. La posizione della giurisprudenza tradizionale: la scriminante non codificata del rischio consentito. – 3. La dubbia riconduzione del rischio consentito nel perimetro delle scriminanti. – 4. La svolta giurisprudenziale del 2021: l’abbandono della scriminante tacita. – 4.1. *L’iter* motivazionale delle sentenze del 2021 in tema di violenza sportiva: i rapporti tra illecito sportivo ed illecito penale. – 5. La “realistica” posizione espressa dalla sentenza n. 8609/2022: la critica al concetto di rischio consentito e alla figura dell’agente modello. – 5.1. La responsabilità dolosa dello sportivo – 5.2. L’accertamento della colpa: il ruolo delle “regole del gioco”. – 6. Qualche riflessione conclusiva sul “nuovo” orientamento giurisprudenziale: a) l’importanza nell’individuazione della regola cautelare – 6.1. Segue... b) la surrettizia introduzione del limite della colpa grave e la valorizzazione della misura soggettiva della colpa.

1. Lo sport, sin dai tempi antichi, costituisce, senza dubbio, uno strumento di realizzazione dell’individuo, sia come singolo sia come membro di un determinato contesto sociale, rappresentando, non di rado, uno dei principali ambiti in cui si sviluppa la sua vita di relazione¹.

Sino al recentissimo passato, era del tutto pacifico che il diritto allo sport trovasse implicita tutela nella Costituzione, principalmente nell’art. 2 – in quanto fenomeno attraverso cui si “svolge” la personalità dell’individuo – nell’art. 32 – quale corollario del diritto alla salute – e nell’art. 18 – stante la frequente connessione fra l’esercizio della pratica sportiva e la fondamentale libertà di associazione². Tuttavia, il 20

¹ Per una ricostruzione storica dei confini di liceità della pratica sportiva, sin dal diritto romano, si rimanda alla risalente monografia di G. Covassi, *L’attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Padova 1984, 9 ss., nonché a T. Delogu, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. dir. proc. pen.* 1932, 1297 ss. Per un focus sull’evoluzione del c.d. delitto sportivo, nel tempo a cavallo fra Ventennio fascista e l’avvento della Costituzione, A. Simone, *Il delitto sportivo tra etica e diritto. Il contributo di Aldo Pannain*, in *AP* 2/2021, 1 ss.

² Sulla dimensione costituzionale del diritto allo sport, valga per tutti il rinvio a: T. Pensabene Lioni, *Il diritto*

settembre 2023, la Camera dei deputati ha unanimemente approvato il disegno di legge costituzionale n. 715-B, introducendo, in coda all’art. 33, un esplicito riferimento alla tutela e alla promozione dello sport, nonché al suo valore educativo, sociale e di implementazione del benessere psicofisico³.

Su altro versante, non si può negare che esso – ove praticato a livello professionale – non sia soltanto volto al miglioramento della qualità di vita della persona, ma abbia anche – e primariamente – finalità lucrative e di intrattenimento⁴, come dimostra *ictu oculi* l’immane dimensione economica acquisita dall’industria sportiva globale nel corso dell’ultimo Secolo.

Al pari di gran parte delle attività umane, anche lo sport⁵ è connotato da un intrinseco coefficiente di pericolosità – il c.d. “rischio sportivo”⁶ – che varia al variare del tipo di disciplina che viene praticata.

Noto è l’inquadramento delle attività sportive entro tre diverse categorie⁷: nella prima rientrano quelle – come la *boxe* o le altre forme di lotta – in cui la violenza sulle persone rappresenta una componente essenziale e che, dunque, postulano l’inflizione

allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona, in *Dir. amm* 2012, 415 ss.; E. Lubrano, *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, in *www.DirittiFondamentali.it*, 2/2020, 234 ss.; G. Travan, *Sport e responsabilità dell’atleta: una questione di anti-giuridicità o di colpevolezza?*, in *GI* 2022, 1572 (nota 1). Diffusamente, L. Melica, *Sport e diritti in Italia e nel mondo*, Bologna 2022, 47 ss.

³ Proposta di legge costituzionale 715, disponibile sul portale *www.camera.it*, che ha ricevuto definitiva approvazione dalla Camera il 20 settembre 2023. Come si legge nella *Relazione di accompagnamento* è innegabile «il suo valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona». A ciò si affianca il valore sociale, essendo spesso lo sport uno strumento di aggregazione e di inclusione per individui «in condizioni di vantaggio o marginalità»; infine, lo sport è intimamente connesso al diritto alla salute, intesa nella sua più moderna accezione di «benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia». La costituzionalizzazione del diritto allo sport risulta, inoltre, in linea con le previsioni contenute nelle Carte di molti Stati occidentali ed alla forte considerazione di tale attività da parte dell’Unione europea.

⁴ Di «sport impresa» parla F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*⁹, Padova 2021, 300.

⁵ Una definizione di sport è oggi fornita anche dalla legge e, segnatamente, dall’art. 2 lett. nn) d.lgs. 28.2.2021 n. 36 (il quale, in attuazione della l. 8.8.2019 n. 86 ha provveduto al riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici): si tratta di «qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».

⁶ Calzante l’espressione di F. Albergiani, voce *Sport*, in *ED*, XLIII, Milano 1990, 539.

⁷ Cfr. G. De Francesco, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *RIDPP* 1985, 588 ss.; S. Raffaele, *Tipicità e giustificazione di lesioni personali in ambito sportivo*, in *RIDPP* 2006, 1590 s.; P. Veneziani, *I delitti contro la vita e l’incolumità individuale*, Tomo II, *I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, Padova 2009, 695 s.; F. Albergiani, *op. cit.*, 543 propone una più agevole bipartizione, distinguendo tra gli sport in cui è esclusa ogni forma di violenza e quelli in cui quest’ultima costituisce una componente necessaria o eventuale.

di percosse e l'eventuale verificarsi di lesioni in capo ai partecipanti, i quali – accettando le “regole del gioco” – si espongono consapevolmente al rischio di vedere pregiudicata la loro integrità fisica.

Vi sono, poi, sport in cui la violenza è una componente soltanto eventuale ma, in verità, fisiologica: si pensi al rugby, «nel quale si gioca oltre che sulla palla, sull'uomo»⁸ ed al calcio, in cui lo scontro fisico violento tra avversari non può di certo ritenersi un'eccezione. Nel terzo gruppo vengono, infine, collocati gli sport che non prevedono l'uso di alcuna forma di violenza fisica: si pensi, esemplificativamente, allo sci, all'atletica, all'escursionismo, all'arrampicata, alle gare automobilistiche o al ciclismo. Anche queste non sono attività a “rischio zero” ed è possibile che chi vi prende parte, esponendosi volontariamente ad un pericolo, subisca gravi offese alla sua incolumità fisica o perda tragicamente la vita. Il che può eventualmente comportare l'insorgenza della responsabilità penale di soggetti che rivestono una posizione di garanzia (il gestore della struttura o dell'attività pericolosa, la guida alpina, il sindaco)⁹ e siano colpevolmente venuti meno agli obblighi di cui risultano titolari e finanche – nel caso di sport collettivi – degli altri partecipanti (il pensiero corre al pilota automobilista che compia una manovra vietata dalle regole di gara e cagioni un grave tamponamento, provocando la morte di un altro partecipante)¹⁰.

Al netto di tali categorizzazioni, aventi per lo più finalità esplicativa, è di intuitiva evidenza che nella pratica degli sport di contatto o che, comunque, coinvolgono una pluralità di individui, ciascun giocatore possa vedere offesa la propria integrità fisica dalla condotta di un suo avversario.

È altrettanto chiaro che non ogni lesione cagionata nel corso di una competizione sportiva (ma il discorso può facilmente estendersi a molte altre attività umane per loro natura pericolose)¹¹ assume rilevanza penale: se così fosse, si assisterebbe ad una probabile paralisi di attività dall'indiscussa utilità sociale¹² e ad un vastissimo numero

⁸ Così, T. Delogu, *op. cit.*, 1302.

⁹ Sui profili di responsabilità penale concernenti l'esercizio di attività sportivo-ricreative in montagna, alla luce del quadro normativo tratteggiato dal d.lgs. 28.3.2021 n. 40, si veda R. Gargani, *Attività sportive in montagna tra pericoli naturali, gestione del rischio e responsabilità penale*, in *RTrimDPenEc* 2023, 72 ss.

¹⁰ F. Albeggiani, *op. cit.*, 544.

¹¹ A riguardo, G. Marini, “*Rischio consentito*” e tipicità della condotta. *Riflessioni*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, Bari 1994, 551.

¹² Va però ricordato che il concetto di utilità sociale rappresenta – a ben vedere – una «formula vuota», che può essere variamente declinata in relazione al mutare dei tempi, dei costumi, delle persone e di altre condizioni esterne. Cfr. C. Brusco, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”*, in *Crim* 2012, 389; A.R. Castaldo, *La concretizzazione del “rischio giuridicamente rilevante”*, in *RIDPP* 1995, 1098.

di processi riguardanti gli infortuni causati nel corso delle gare sportive. Fortunatamente, i giudici penali sono chiamati soltanto di raro ad occuparsi di casi di questo genere¹³. E, tuttavia, va registrata una recente evoluzione nella giurisprudenza *in subiecta materia*, che rende opportuno interrogarsi su quali siano i limiti di intervento dello *ius terribile* e sui rapporti tra illecito sportivo e illecito penale.

Si tratta, dunque, di comprendere se la liceità di talune forme di violenza sportiva e la non punibilità delle eventuali lesioni da esse scaturenti dipenda dall'esistenza di una scriminante (normativamente prevista o non codificata), dalla radicale atipicità del fatto o dalla mancanza di colpevolezza in capo al soggetto agente. Un'operazione del genere impone all'interprete di confrontarsi con concetti per loro natura ambigui e sfuggenti, come quelli di rischio consentito, di utilità e di adeguatezza sociale¹⁴, il cui disinvolto impiego – lo anticipiamo sin d'ora – può rivelarsi gravemente pregiudizievole dei principi cardine del diritto penale, tanto sul versante della determinatezza, quanto – e di conseguenza – su quello della prevedibilità e della certezza del giudizio.

2. Nelle pagine che seguono concentreremo la nostra analisi sugli sport che annoverano la violenza fra le loro componenti necessarie o eventuali¹⁵. I problemi sorgono laddove la condotta di un giocatore, più o meno conforme alle regole del gioco, provochi la lesione e, nei casi più tragici, la morte di un avversario.

L'impostazione per lungo tempo prevalente, sia in dottrina che nella prassi giudiziaria, ha affrontato la questione dell'eventuale (ir)rilevanza penale della c.d. violenza sportiva guardando alla possibilità di applicare una causa di giustificazione¹⁶. Molto diverse sono, tuttavia, le posizioni riguardanti la scriminante applicabile e la definizione dei suoi confini di operatività. I *Lavori preparatori* del codice penale del

¹³ Lo rileva F. Consulich, voce *Rischio consentito*, in *Reato colposo. ED*, diretto da M. Donini, Milano 2021, 1111.

¹⁴ C. Fiore, *Tipicità del fatto colposo e problema del suo accertamento*, Padova 1996, 58 e S. Bonini, voce *Colpa sportiva*, in *Reato colposo. ED*, cit., 268 sottolineano come nel campo delle lesioni sportive entrino in gioco «molti e assai diversificati *topoi* della dottrina penalistica», che rischiano di creare una «miscela esplosiva», fonte di notevoli incertezze.

¹⁵ Il problema dell'operare di una scriminante si pone, infatti, soltanto per gli sport appartenenti a tali categorie, mentre è diffusa l'opinione che quelli non implicanti contatto fisico tra i partecipanti vanno considerati alla stregua delle altre attività pericolose, e dunque il loro perimetro di liceità viene definito già a livello di fatto tipico, senza fare alcun riferimento alle cause di giustificazione. Cfr. F. Bacco, *Attività sportive e rischio consentito: il caso delle competizioni automobilistiche*, in *GM* 2007, 2005.

¹⁶ Rileva come la dottrina tradizionale, pur con diverse sfumature, risolve il problema della liceità della violenza sportiva sul terreno dell'antigiuridicità, M. Bernardini, *La scriminante del rischio consentito nell'attività sportiva*, in *CP* 2017, 672 s.

1930¹⁷ e una giurisprudenza ormai superata¹⁸ identificavano quest’ultima nell’art. 50 Cp: la liceità delle lesioni provocate da una condotta rispettosa delle regole del gioco – siano esse fissate in norme positive o consuetudinarie – dipenderebbe dall’esistenza del consenso del giocatore, il quale – nel momento stesso in cui accetta di partecipare alla competizione sportiva – mette consapevolmente a rischio la sua incolumità personale¹⁹.

Una ricostruzione del genere presta il fianco ad un’obiezione immediata, rappresentata dalla previsione contenuta nell’art. 5 Cc, che ridurrebbe il perimetro applicativo della scriminante alle sole ipotesi in cui l’offesa cagionata nell’incontro sportivo non si risolva in una diminuzione permanente dell’integrità fisica dell’avversario²⁰. Ragionando in tal modo, andrebbe in radice negata la validità del consenso prestato con riguardo agli sport a base violenta – come la *boxe* – poiché è insito nella loro pratica il rischio che i colpi inferti possano produrre conseguenze gravemente lesive e financo la morte dei partecipanti. Sarebbe anche difficile sostenere che – in ambito sportivo – la scriminante del consenso non andrebbe incontro ai limiti fissati dall’art. 5 in forza di una norma consuetudinaria che deroga alla previsione legale e, in via mediata, al disposto dell’art. 32 Cost.: se così fosse la consuetudine prevarrebbe sul dettato costituzionale, ammettendo un’inopinata deroga al principio della gerarchia delle fonti²¹.

Peraltro, non convince nemmeno l’individuazione del limite di validità del consenso nel rigido ossequio alle regole del gioco: chiunque abbia assistito ad un incontro di un

¹⁷ Nei *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma 1929, 388 s. si affermava chiaramente che «il consenso dell’offeso deve necessariamente portare alla discriminazione di quelle lesioni che siano cagionate nello stretto esercizio e nei limiti della attività sportiva, perché nessuno può essere punito per fatti che costituiscono esercizio di una attività lecita, trovi questa il suo riconoscimento nel diritto testuale, ovvero nel diritto consuetudinario».

¹⁸ Valga per tutte il richiamo a: Cass. 8.10.1992 n. 9627, in *CEDCass.*, m. 192262-01 e, in precedenza, Cass. 20.11.1973 (Piccardi), in *RIDPP* 1975, 660 ss., commentata da R. Rampioni, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*.

¹⁹ Convintamente T. Delogu, *op. cit.*, 1308, quando afferma che «solo applicando il diritto nella carta e non nella vita si può pensare che un giocatore, che si sia comportato correttamente, possa essere poi chiamato a rispondere delle eventuali lesioni prodotte durante la gara». L’A. ritiene del resto radicata nella coscienza sociale «la convinzione che il disporre della propria persona per un gioco sportivo» sia abitudine del tutto conforme al diritto positivo. In dottrina, si vedano altresì: R. Riz, *Il consenso dell’avente diritto*, Padova 1979, 245 ss.; R. Rampioni, voce *Delitto sportivo*, in *EG*, X, Roma 1988, 4 ss.

²⁰ Cfr. G. De Francesco, *La violenza sportiva*, cit., 591 s.; C. Pedrazzi, voce *Consenso dell’avente diritto*, in *ED*, IX, Milano 1961, 144; S. Zaganelli, *L’illecito penale nell’attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.* 1963, 207.

²¹ La consuetudine, quale norma di rango inferiore, non può incidere su un diritto costituzionalmente protetto, quale quello alla salute. Sul punto, P. Semeraro, *Le lesioni colpose nell’ambito delle competizioni sportive*, in *CP* 2023, 498.

qualsiasi sport di contatto (pensiamo, banalmente, ad una partita di calcio) può facilmente convenire che l'infrazione delle norme regolamentari sia, in certa misura, connaturata allo svolgersi della dinamica di gioco e che qualsiasi giocatore sia pienamente consapevole di una tale eventualità²².

Un secondo indirizzo dottrinale ha, quindi, reperito il fondamento della liceità della pratica sportiva nella scriminante dell'esercizio di un diritto²³. Saremmo di fronte ad attività autorizzate dall'ordinamento, in via generale dalla l. 16.2.1942 n. 42 istitutiva del CONI e, più specificamente, dalle singole discipline di settore²⁴. L'esistenza di tale autorizzazione sarebbe subordinata al consenso del singolo partecipante ed alla sua idoneità psicofisica, mentre sul piano obiettivo, il suo operare verrebbe definito dal rispetto delle regole del gioco, cui è demandata la definizione delle «cautele necessarie a contenere il rischio degli eventi offensivi» a fronte di attività comunque pericolose²⁵. Le lesioni provocate da condotte non conformi ai precetti regolamentari potrebbero comunque essere prive di rilevanza penale vuoi per l'intervento del caso fortuito, vuoi per l'assenza di colpevolezza, che andrebbe dimostrata tenendo conto della particolare natura dello sport praticato e del suo intrinseco tasso di rischiosità²⁶.

Le critiche ad un'impostazione siffatta riguardano, in particolar modo, gli ostacoli nell'applicare l'art. 51 Cp alle attività dilettantistiche, magari non rientranti nell'organizzazione statutaria del CONI e non soggette ai regolamenti federali²⁷. Il che sarebbe, a nostro avviso, paradossale, in quanto è proprio nei contesti non agonistici che l'utilità sociale della pratica sportiva risulta tendenzialmente maggiore. La non

²² Nuovamente, G. De Francesco, *La violenza sportiva*, cit., 599, che – prendendo ad esempio il pugilato – osserva come i colpi irregolari siano in realtà tutt'altro che infrequenti; nonché R. Pannain, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in AP 1962, 671 s.

²³ Si orientano in tal senso: F. Mantovani, voce *Esercizio di un indiritto*, in ED, XV, Milano 1966, 644 ss.; Id., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 300 s.; G. De Francesco, *La violenza sportiva*, cit., 644 s.; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano 2004, sub art. 51/18. Nella recente manualistica, F. Palazzo-R. Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino 2023, 403.

²⁴ Diffusamente, R. Beghini, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova 1999, 2 ss. Un'ulteriore conferma della liceità dell'attività sportiva sarebbe rinvenibile nell'art. 1 della l. 23.3.1981 n. 91 (in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), stando al quale «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».

²⁵ F. Mantovani, voce *Esercizio di un indiritto*, cit., 645.

²⁶ *Ibidem.* G. De Francesco, *La violenza sportiva*, cit., 644 s. ricorre al concetto di «violenza base», come tale dovendosi intendere quella normalmente richiesta dal tipo di gioco praticato. Ebbene, essa sarebbe scriminata anche in caso di violazione delle regole del gioco: anche in questi casi l'autorizzazione mantiene la sua validità se la condotta dell'agente è conforme allo «scopo perseguito dalla norma autorizzativa». Per quanto concerne invece «gli eventi offensivi eccedenti la violenza base, la configurabilità della scriminante dipenderà dall'osservanza delle regole del gioco».

²⁷ Cfr., ad esempio, V. Vartolo, *Le scriminanti non codificate. L'esercizio dell'attività sportiva*, in RP 2013, 259.

pertinenza del richiamo all’art. 51 Cp – si è rilevato – dipenderebbe, inoltre, dal fatto che, nei casi di attività pericolose autorizzate, «non si tratta di giustificare l’attività in astratto», bensì il suo concreto «svolgimento in relazione a dati soggetti, [...] nonché la eventuale produzione di eventi lesivi»²⁸.

Un illustre Autore ha, allora, ipotizzato l’impiego congiunto – o, meglio, alternativo – della scriminante dell’esercizio del diritto e di quella del consenso dell’avente diritto²⁹. La prima opererebbe ogni qual volta l’offesa all’incolumità fisica dell’avversario sia cagionata da comportamenti conformi alle regole del gioco, e ciò a prescindere dall’entità del danno che ne è scaturito. La seconda, invece, potrebbe trovare applicazione a fronte di condotte violente che contravvengono alle prescrizioni regolamentari, ma espressive del fisiologico sviluppo di una determinata pratica sportiva. Qui, il consenso del giocatore scriminerebbe le percosse e le lesioni provocate da condotte che non eccedono la c.d. “violenza base”, sempreché non vengano superati i limiti di cui all’art. 5 Cc³⁰. Nei casi in cui dalla condotta sportiva illecita derivino lesioni «esorbitanti i limiti della violenza base», andrà – di norma – affermata la responsabilità penale dell’agente, sempre che si dimostri la sua sussistenza tanto sul piano obiettivo quanto su quello subiettivo³¹. La scriminante del consenso dell’avente diritto potrebbe, inoltre, applicarsi anche in caso di sport praticati fuori dai contesti ufficiali, sempre nel rispetto dei limiti di disponibilità ammessi dall’art. 5 Cc³².

Neppure questa ricostruzione appare convincente: si ripropongono, infatti, le obiezioni concernenti i limiti della validità del consenso, senza considerare le difficoltà che emergono nel definire il nebuloso concetto di “violenza base”, che verrebbe facilmente elaborato seguendo la logica del *senno di poi*, guardando cioè alla gravità della lesione patita dalla vittima, più che all’aggressività della condotta del soggetto agente.

2.1. Le difficoltà incontrate nel ricondurre la violenza sportiva entro una causa di giustificazione prevista *ex lege* hanno spinto alcuni autorevoli penalisti e la

²⁸ Così, D. Pulitanò, *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *DigDPen*, Torino 1990, 326.

²⁹ Ci riferiamo alla tesi di F. Albergiani, *op. cit.*, 553.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*. Nello stesso senso, L.M. Flamini, voce *Violenza sportiva*, in *DigDPen*, Torino 2005, consultato in *One Legale*.

giurisprudenza, granitica fino all'autunno del 2021³³, a riconoscere diritto di cittadinanza ad una scriminante non codificata³⁴, facendo principalmente leva sulla nozione di rischio consentito e sulla mancanza di danno sociale scaturente dall'esercizio delle attività sportive³⁵.

Al pari di quanto accade per i trattamenti medico-chirurgici, la chiave della giustificazione non risiede tanto nel consenso individuale, quanto piuttosto nella portata collettiva degli interessi sottesi alla pratica di sport: l'utilità che la società, nel suo complesso, ne riceve, «compensa e legittima» le offese che possono eventualmente derivare in capo al singolo atleta³⁶.

Una soluzione del genere, che postula la “creazione giudiziale” di una scriminante tacita mediante un'estensione analogica *in bonam partem* della disciplina delle cause di giustificazione – operazione di per sé non vietata dalla legge³⁷ –, avrebbe il pregio di neutralizzare le principali obiezioni mosse all'applicazione degli artt. 50 e 51 Cp³⁸. In assenza di riferimenti normativi, è stata pertanto la giurisprudenza a definire, in maniera non sempre univoca, i margini di applicazione della c.d. scriminante sportiva.

Schematizzando e semplificando al massimo, il quadro che veniva a delinearsi – invero piuttosto confuso e disomogeneo – era il seguente³⁹:

i) qualora gli eventi lesivi verificatisi nel corso della competizione sportiva o dell'allenamento siano cagionati da condotte rispettose delle regole del gioco, essi

³³ Cfr., *ex plurimis*: Cass. 16.3.2023 n. 11225; Cass. 12.5.2020 n. 14685; Cass. 11.5.2018 n. 21120, reperibili in *One Legale*; Cass. 18.8.2016 n. 34977, in *CEDCass.*, m. 267745-01; Cass. 8.3.2016 n. 9559, commentata da G. Marra, *La scriminante tacita dell'esercizio dell'attività sportiva ed i suoi limiti applicativi*, in *Il Penalista*, 21.4.2016; Cass. 4.7.2011 n. 42114, commentata da G. Marra, *Le lesioni dolose possono ricorrere anche nel corso della gara sportiva*, in *DPP* 2012, 204 ss.; Cass. 13.2.2009 n. 17923, in *One Legale*; Cass. 20.1.2005 n. 19473, in *CEDCass.*, m. 231534; Cass. 25.9.2003 n. 39204, in *RP* 2004, 194 ss.; Cass. 2.12.1999 n. 1951, con nota di F. Bellagamba, *Fondamento e limiti di punibilità della violenza sportiva*, in *DPP* 2000, 995 ss. In dottrina, da ultimo, S. Crimi, voce *Diritto penale dello sport*, in *DigDPen*, Agg. IX, Milano 2016, 319.

³⁴ O, per dirla con C. Pedrazzi, *op. cit.*, 144, di una «scriminante sui generis». Cfr. altresì G. Vassalli, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.* 1958, 183.

³⁵ In tal senso, F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2003, 319, secondo cui a base della non punibilità della violenza sportiva vi è la stessa logica che informa le cause di giustificazione, che per l'appunto «si riassume nella mancanza di danno sociale per l'esistenza di due interessi in conflitto, uno dei quali può essere soddisfatto solo a costo del sacrificio dell'altro».

³⁶ Questo il pensiero di C. Pedrazzi, *op. cit.*, 144, il quale esclude che possa operare la scriminante del consenso dell'avente diritto in ragione della natura sovra-individuale degli interessi in gioco.

³⁷ Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*¹⁰, Milano 2021, 91; diffusamente M. Amisano, *Le esimenti non codificate. Profili di liceità materiale*, Torino 2003, 209 ss.

³⁸ Così, espressamente, Cass. 13.2.2009 n. 17923, *cit.*; Cass. 28.2.2012 n. 7768, in *One Legale*.

³⁹ Per un'analisi più dettagliata della casistica giurisprudenziale, P. Veneziani, *op. cit.*, 732 ss. e 744 ss., nonché S. Crimi, *op. cit.*, 320 ss.

devono considerarsi scriminati, indipendentemente dalla loro gravità, stante l'applicazione della scriminante atipica dell'accettazione del rischio consentito⁴⁰;

ii) qualora, invece, le norme regolamentari vengano violate e, nondimeno, la condotta che offende l'avversario costituisca uno «sviluppo fisiologico» dell'azione di gioco, continuerebbe a trovare applicazione l'esimente del rischio consentito. Del resto, la violazione rappresenta «un'evenienza preventivamente nota ed accettata dai competitori, i quali rimettono alla decisione dell'arbitro la risoluzione dell'antigiuridicità, che non tracima dall'ordinamento sportivo a quello generale»⁴¹;

iii) di converso, non rientra nell'area del rischio consentito, e può dunque assumere rilevanza penale, la condotta abnorme che contravviene ai doveri di lealtà e correttezza sportiva, risultando del tutto sproporzionata alle concrete modalità di gioco, all'importanza dell'incontro⁴² ed al livello di ardore agonistico⁴³. In tale evenienza, l'atleta risponderà, di norma, a titolo di colpa per le conseguenze lesive derivanti dalla sua azione violenta;

iv) del pari, non sarebbero esenti da pena le condotte violente occorse durante esibizioni dimostrative o folkloristiche modellate sulla falsariga di uno sport, poiché, in questi casi, vengono meno le *rationes* che giustificano l'applicazione della scriminante⁴⁴;

v) infine – e logicamente – l'esimente non opera laddove l'esercizio della pratica sportiva divenga il pretesto, la mera occasione, per offendere l'integrità fisica dell'avversario; e ciò a prescindere dal rispetto del regolamento. Qui, sono integrati gli estremi di un delitto doloso, in quanto il contegno dell'agente non ha nulla a che fare con la finalità del gioco, ma è anzi totalmente in contrasto con il sistema di valori

⁴⁰ Cass 11.5.2018 n. 21120, cit.

⁴¹ Così, espressamente, Cass. 8.3.2016 n. 9559, cit.; in senso parzialmente difforme: Cass. 19.7.2011 n. 28772, in *One Legale*; Cass. 20.1.2005 n. 19473, cit., che ravvisa nel rispetto delle regole del gioco il limite dell'operare della causa di giustificazione, affermando che il dolo ricorre quando «la circostanza di gioco» è l'occasione per cagionare l'offesa ad un avversario e la colpa, invece, quando la violazione consapevole del regolamento «è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, ma al conseguimento – in forma illecita, e dunque antisportiva – di un determinato obiettivo agonistico». L'area del rischio consentito non sarebbe travalicata nell'ipotesi di violazione involontaria, quando cioè il mancato rispetto delle regole dipenda da concitazione o *trance* agonistica.

⁴² Cfr. Cass 8.3.2016 n. 9559, cit.

⁴³ Cfr. Cass. 11.5.2018 n. 21120, cit. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità per lesioni colpose in capo al soggetto che, nel corso della partita di calcio, violando le norme regolamentari, aveva compiuto un duro intervento in scivolata ai danni dell'avversario nel tentativo di interrompere un'azione di contropiede, «in un momento in cui la palla non poteva più essere raggiunta».

⁴⁴ Cass. 18.8.2016 n. 34977, cit.

sotteso all'esercizio della pratica sportiva⁴⁵. Emblematico è l'esempio del calciatore che, durante una partita, colpisce a gioco fermo l'avversario con un pugno al volto o con una testata: costui andrà ritenuto responsabile di lesioni dolose, poiché il suo comportamento non è funzionalmente legato allo svolgimento della gara, ma concretizza un'autentica aggressione fisica, all'evidenza avulsa dalla dinamica di gioco⁴⁶.

Ebbene, il parallelismo con l'attività medico-chirurgica appare calzante⁴⁷. Non è questa la sede per approfondire la complessa tematica della responsabilità del professionista sanitario: basti però ricordare che in quel contesto viene talvolta evocata l'esistenza di una scriminante *sui generis* avente natura costituzionale⁴⁸, il cui fondamento è rinvenibile nell'art. 32 Cost. Ne consegue che anche quando l'intervento o le cure abbiano avuto un esito infausto (sfociando nella morte o in gravi lesioni per il paziente), il medico non risponde a titolo di dolo laddove il suo agire sia comunque orientato a una finalità terapeutica, potendosi al più ipotizzare la sussistenza della colpa, in caso di violazione delle linee guida e delle buone pratiche. Viceversa, laddove lo scopo di cura del paziente venga meno, il sanitario è da considerarsi alla stregua di un criminale comune e le sue azioni non differiscono da quelle di chi leda in modo consapevole e volontario l'integrità fisica altrui⁴⁹.

⁴⁵ Sul concetto di lealtà sportiva, nitidamente, Cass. 20.1.2005 n. 19473, cit., dove afferma che «la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all'acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di record personale) è possibile solo attraverso l'applicazione, il sacrificio e l'allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie».

⁴⁶ È questo il caso affrontato da Cass. 4.7.2011 n. 42114, cit., in cui si afferma perentoriamente che «un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva». In termini analoghi, Cass. 1.10.2015 n. 39805, in *One Legale*.

⁴⁷ Lo rileva anche G. Marra, *op. cit.*, 211, ad avviso del quale la specificità dei settori considerati (medico o sportivo) imporrebbe l'adattamento dei principi diritto penale alle peculiarità del contesto, potendosi in proposito parlare di «diritto penale situazionale».

⁴⁸ In proposito, non senza margini di ambiguità, Cass. S.U. 21.1.2009 n. 2437, con note di M. Pelissero, *Intervento medico e libertà di autodeterminazione del paziente*, in *DPP* 2009, 447 ss. e di G. Fiandaca, *Luci ed ombre della pronuncia a Sezioni Unite sul trattamento medico-chirurgico arbitrario*, in *FI* 2009, 306. Il riferimento alla scriminante costituzionale compare, più recentemente, in Cass. 7.11.2018 n. 50497, in *De Jure*. Critico intorno a un'opzione siffatta, G. De Francesco, *In tema di dovere terapeutico, colpa medica, e recenti riforme*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2.5.2017, 1 s.

⁴⁹ Cass. 22.6.2017 n. 14776, con nota di A. Cappellini, *Chirurgia inutile per denaro con morte del paziente: dolo o preterintenzione*, in *GI* 2018, 2484 ss. Da ultimo, Cass. 30.9.2022 n. 48944, commentata da G. Ponteprino, *L'arbitrario esercizio di pratiche eutanasiche. Un'ipotesi di omicidio volontario dal difficile riscontro processuale*, in *DPP* 2023, 655 ss.

In breve: così come le condotte del medico verrebbero scriminate dalla presenza di una finalità terapeutica, le violenze perpetrate dallo sportivo resterebbero impunte perché utili socialmente, ed in tanto in quanto ricomprese nella sfera di rischio consentito in relazione all'esercizio di una determinata disciplina e liberamente accettato da coloro che vi prendono parte⁵⁰.

3. Il criterio per lungo tempo utilizzato dalla giurisprudenza penale⁵¹ suscita notevoli perplessità. Esso appare decisamente elastico, poiché i contorni della scriminante tacita risultano indeterminati e, in definitiva, modellabili sulla base delle contingenti esigenze di giustizia. Se infatti è vero che, in materia di cause di giustificazione, il ricorso all'analogia *in bonam partem* non è radicalmente precluso, è vero anche che un'operazione siffatta accresce il tasso di imprevedibilità della legge, attribuendo all'organo giudicante l'improprio compito di definire, di volta in volta, i contorni applicativi dell'esimente⁵².

I problemi riguardano, in particolare, l'impiego della nozione di rischio consentito, che risulta alquanto evanescente; è del resto la stessa Corte di cassazione ad ammettere – con apprezzabile realismo – che il suo perimetro non è misurabile in astratto, ma ha

⁵⁰ Rileva F. Marzano, *L'attività sportiva tra illecito disciplinare ed attività penalmente rilevante*, in *CP* 2006, 3992 come tale causa di giustificazione tragga comunque fondamento dal consenso dell'atleta, il quale accetta i rischi che comporta il leale esercizio di una determinata «pratica ludica». Del pari, sussisterebbe, in capo all'atleta, il dovere di non esporre gli avversari a rischi superiori a quelli consapevolmente assunti da chi prende parte allo sport di volta in volta considerato. Cfr. G. Merone, *Rischio consentito e responsabilità penale nell'ambito dell'attività sportiva*, in *Diritto dello sport. Profili penali.*, a cura di A. Guardamagna, Torino 2009, 19. In realtà, sebbene lo sportivo sia consapevole del rischio di subire infortuni, di certo non può acconsentire al fatto di subire lesioni o di essere ucciso. È semmai l'ordinamento che «consente ed accetta il rischio che ad un consociato possa derivare un danno anche grave dall'esercizio di attività sportiva, scriminando certe condotte, ritenute non socialmente dannose, in quanto costituenti esercizio di un'attività tutelata ed anzi incoraggiata dallo Stato». Cfr. G. Longo, *Illecito sportivo, illecito civile e collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo: un'occasione sprecaata*, in *Danno e resp.* 2018, 560; M. Franzoni, *La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive*, in *Resp. civ. prev.* 2009, 11, 922.

⁵¹ In sede civile – sin da Cass. civ. 8.8.2002 n. 12012, in *De Jure* – viene utilizzato il criterio diverso, in base a cui la responsabilità civile (e quindi il diritto al risarcimento del danno) sarebbe esclusa ogniqualvolta sussista uno «stretto collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo». Tale collegamento verrebbe meno qualora «l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco»; Cfr. *ex multis*, Cass. civ. 15.2.2023 n. 4707; Cass. civ. 10.5.2018 n. 11270, in *One Legale*. Per una panoramica sugli sviluppi della giurisprudenza civilistica, G. Longo, *op. cit.*, 560, il quale non può fare a meno di registrare come tale giurisprudenza manchi di chiarire se il riconoscimento del menzionato «collegamento funzionale» conduca all'applicazione di una scriminante, nei fatti analoga a quella del rischio consentito, o se invece esso escluda la colpevolezza dell'agente.

⁵² In proposito, criticamente, F. Consulich, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione. Necessità e limiti*, Torino 2018, 449.

dimensioni variabili, che dipendono dalle concrete risultanze del caso di specie, dal tipo di disciplina e dal livello a cui viene praticata⁵³. Si tratta, insomma, di una valutazione *case by case*⁵⁴.

Un giudizio di questo tipo ha esiti altamente incerti, specie quando ci si confronti con comportamenti non conformi alle regole del gioco. In ipotesi del genere – e salvo che non si aderisca all’impostazione più rigorosa, che individua il limite all’operare della causa di giustificazione nel rispetto delle norme regolamentari⁵⁵ –, spetterebbe soltanto al giudice verificare – secondo il suo prudente apprezzamento – se la violenza da cui è scaturita l’offesa all’incolumità fisica dell’avversario rientri nei fisiologici sviluppi dell’azione di gioco – e fosse quindi “coperta” dall’esimente – o se, invece, risulti sproporzionata ed esorbitante, dovendosi in tal caso concludere per l’antigiuridicità del fatto.

Il pericolo sotteso all’adozione di un simile *modus procedendi* è, ancora una volta, quello di ricadere nell’errore logico del senno di poi, di desumere, cioè, il superamento del rischio consentito dall’entità del danno patito dalla vittima, trascurando completamente il tipo di aggressione perpetrata dal soggetto agente.

Va peraltro rilevato che il riconoscimento di una scriminante tacita, fondata sul suggestivo criterio del rischio consentito rappresenta un *unicum*, dal momento che, a quanto ci consta, non sono rinvenibili costruzioni simili in contesti diversi dall’attività sportiva⁵⁶.

D’altra parte, e nonostante le perduranti incertezze, quello del rischio consentito è un parametro che viene per lo più impiegato nella definizione della tipicità del fatto, specialmente con riguardo ai delitti colposi⁵⁷. Tale concetto, come noto, è stato elaborato dalla dottrina di lingua tedesca dai fautori della teoria della causalità

⁵³ Cass. 8.3.2016 n. 9559, cit. Ancor più chiaramente Cass. 30.4.1992 n. 9627, in *De Jure*, quando afferma che «l’accertamento del rischio consentito è questione di fatto, da risolvere caso per caso».

⁵⁴ L. Brizi, *La (il)liceità della violenza sportiva tra accettazione del rischio, consenso dell’avente diritto ed esercizio di una facoltà legittima in una recente pronuncia della Corte di cassazione*, in *Giur. pen.* 27.4.2016.

⁵⁵ Cfr. Cass. 6.6.2006 n. 38143, in *RP* 2007, 149, e le già menzionate Cass. 19.7.2011 n. 28772, cit.; Cass. 20.1.2005 n. 19473, cit.

⁵⁶ Così anche S. Bonini, *op. cit.*, 268.

⁵⁷ Per gli opportuni approfondimenti sull’inquadramento teorico dell’*erlaubtes Risiko* si vedano, tra gli ormai molti raffinati studi della *nostra* dottrina: M. Donini, *Imputazione oggettiva dell’evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio*, Torino 2006, 41 ss.; G. Forti, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano 453 ss.; in precedenza, già M. Gallo, voce *Colpa penale*, in *ED*, VII, Milano 1960, 638, nonché G. Marinucci, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano 1965, ora in *Id.*, *La colpa. Studi*, Milano 2013, 164 ss.; più in generale, sul rischio nel diritto penale: V. Militello, *Rischio e responsabilità penale*, Milano 1988; C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano 2010, 371 ss.

adeguata (il c.d. *erlaubtes Risiko*) e ha poi trovato ampio riconoscimento nell’ambito della teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento, quale correttivo di una concezione meramente condizionalistica⁵⁸.

In una prospettiva siffatta, l’accadimento lesivo sarebbe imputabile all’agente soltanto quando la condotta di quest’ultimo abbia creato un rischio totalmente illecito ovvero abbia oltrepassato il livello di rischio socialmente tollerato, e sempreché l’evento realizzatosi ne costituisca la concretizzazione: non potrebbe insomma esservi responsabilità penale come conseguenza di un “rischio permesso”⁵⁹. Nell’ottica della teoria dell’imputazione obiettiva, il parametro del rischio consentito opererebbe in egual misura con riguardo ai reati colposi ed a quelli dolosi, in ragione di un supposto «rapporto di concentricità» tra l’una e l’altra tipologia di illecito (sulla scorta del noto brocardo «non c’è dolo senza colpa»⁶⁰), che sarebbero, per l’appunto, accomunate dallo «scavalco» di una medesima soglia di rischio⁶¹.

A nostro avviso, ha però ragione chi sostiene che parlare di “rischio consentito doloso” rappresenti una sorta di «ossimoro giuridico», poiché la presenza di una volontà lesiva in capo al soggetto agente è logicamente incompatibile con il perseguimento di interessi meritevoli di tutela (o comunque non vietati), che giustificano la definizione di un livello di rischio tollerato⁶².

La necessità di individuare la soglia del rischio consentito è, pertanto, intimamente connessa al contesto delle attività lecite ma pericolose e, dunque, alla delimitazione dei confini del tipo colposo⁶³. Le condotte che si collocano sotto questa soglia sono penalmente irrilevanti anche quando la loro realizzazione si risolva in un’offesa ad un interesse meritevole di tutela. Il rispetto delle regole cautelari, infatti, fa sì che il

⁵⁸ Per tutti, nella manualistica recente, M. Pelissero, *Rapporto di causalità*, in C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*³, Milano 2023, 262.

⁵⁹ A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*⁹, Milano 2020, 419.

⁶⁰ Che trae spunto dal titolo del notissimo saggio di G. Marinucci, *Non c’è dolo senza colpa. Morte della imputazione oggettiva dell’evento e trasfigurazione nella colpevolezza*, in *RIDPP* 1991, 3 ss.

⁶¹ In buona sostanza, «il dolo presupporrebbe, alla base, l’esistenza di un rischio colposo». La questione è più ampiamente trattata, in senso critico, da C. Piergallini, voce *Colpa (diritto penale)*, *ED, Annali*, Milano 2017, 250, il quale ravvisa una «incompatibilità strutturale» fra tipo doloso e tipo colposo (ritenendo che essi siano «strutturalmente antitetici»), nonché da C. Brusco, *op. cit.*, 390.

⁶² Sull’intrinseca diversità fra “rischio colposo” e “rischio doloso”, diffusamente, F. Consulich, voce *Rischio consentito*, *cit.*, 1121.

⁶³ Cfr. C. Perini, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, *cit.*, 39 ss.; si veda altresì G. Forti, *Colpa ed evento nel diritto penale*, *cit.*, 251, secondo cui il rischio consentito avrebbe il precipuo ruolo di «delimitare l’oggetto del divieto penale, rendendo possibile l’esplicazione di attività socialmente rilevanti». Sulla relazione che intercorre fra il concetto di rischio ed il tipo colposo, si veda C.E. Paliero, *Il tipo colposo*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di R. Bartoli, Firenze 2010, 552 ss.

contegno «pure materialisticamente legato ad un evento di danno non possa ritenersi tipic[o], proprio perché espressione di un rischio lecito, relativo ad un’attività rischiosa, ma socialmente utile»⁶⁴.

Ebbene – al netto delle questioni dogmatiche – ci preme sottolineare che per definire il perimetro del rischio consentito è imprescindibile compiere scelte di valore, di natura politica, a cui è sottesa una più o meno complessa analisi costi/benefici⁶⁵: nel nostro caso, ad esempio, si tratta di ricercare un difficile compromesso fra la tutela della salute e dell’integrità fisica dell’atleta da una parte e, dall’altra, la riconosciuta utilità sociale dello sport e la libertà dell’individuo di praticarlo nella massima sicurezza e competitività. L’individuazione della soglia di rischio consentito presuppone, insomma, un bilanciamento fra interessi contrapposti, invero non sempre conciliabili. Il che chiama intuitivamente in gioco la materia delle scriminanti; tuttavia, sebbene la necessità di garantire un equilibrio fra esigenze in conflitto costituisca il tratto essenziale delle cause di giustificazione, non si può negare che una simile operazione non riguarda soltanto la categoria dell’antigiuridicità, ma ha carattere ubiquitario e presiede, innanzitutto, alla definizione della tipicità del fatto⁶⁶.

Ed è proprio su questo piano che – lo abbiamo osservato poc’anzi – vengono, di norma, inquadrati le questioni concernenti il rischio consentito⁶⁷: la sua misurazione, giova ribadirlo, consente di autorizzare *ex ante* una condotta pericolosa, così precludendo che il soggetto agente risponda della possibile causazione di un evento lesivo⁶⁸. Evento che, si badi bene, non è affatto giustificato⁶⁹: ad essere lecita è soltanto la condotta che l’ha cagionato, naturalmente a condizione che questa rispetti pedissequamente le regole cautelari concernenti l’esercizio di quell’attività umana⁷⁰.

⁶⁴ Così, C. Piergallini, *op. cit.*, 250. Tale conclusione – puntualizza anche F. Consulich, voce *Rischio consentito*, cit., 110 – è nella sostanza condivisa tanto dai fautori della teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento, quanto da chi aderisce ad una concezione normativa della colpa ed attribuisce rilievo al rischio consentito quale parametro di definizione della tipicità colposa.

⁶⁵ Come sottolinea G. Forti, *op. cit.*, 255, il criterio per determinare il perimetro del rischio consentito è per l’appunto il bilanciamento tra il valore o l’utilità dell’attività considerata ed il tipo e le dimensioni dei possibili danni che possono derivarne.

⁶⁶ F. Consulich, *Lo statuto penale delle scriminanti*, cit., 67 ss.

⁶⁷ Con riguardo alla pratica sportiva, cfr. G. Marini, *op. cit.*, 554, 561; S. Fiore, *op. cit.*, 58 ss.

⁶⁸ Sul punto, S. Fiore, *op. cit.*, 63.

⁶⁹ Nitidamente, M. Donini, *Imputazione oggettiva dell’evento*, cit., 48.

⁷⁰ Come ben precisato da C. Brusco, *La colpa penale e civile. La colpa medica dopo la l.8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli - Bianco)*, Milano 2017, 60, consentito è solo quel rischio che permane *nonostante* l’osservanza rigorosa delle cautele, un rischio *prevedibile* ma *non prevenibile*. A riguardo, G. Forti, *op. cit.*, 456 parla di *rischio residuo* (il c.d. *Restrisiko*).

Di converso, il riconoscimento di una scriminante legittima – sin dal principio – anche le eventuali conseguenze dannose derivanti da un certo contegno⁷¹; una tale condizione non sembra invero sussistere in ambito sportivo, poiché la delimitazione dell’area di rischio consentito autorizza determinate forme di violenza fisica – escludendone a monte la tipicità penale – ma di certo non le lesioni o finanche la morte da esse scaturenti, che restano effetti collaterali «impedibili e non giustificati» di un’attività pericolosa⁷², a fronte dei quali può ipotizzarsi l’insorgenza di doveri risarcitori⁷³.

4. Sin dal 2021, si è assistito ad una parziale svolta della giurisprudenza della S.C.⁷⁴ in tema di violenza sportiva, segnata dall’abbandono della scriminante non codificata del rischio consentito. Le sentenze che si inscrivono in questo nuovo indirizzo partono dal presupposto – che alla luce di quanto sinora rilevato risulta pienamente condivisibile – secondo cui l’esercizio della pratica sportiva non può ritenersi “coperto” da una causa di giustificazione.

Anche qui, come in ambito medico, il richiamo alla categoria dell’antigiuridicità non appare conferente, poiché in entrambi i settori ci si confronta con attività pienamente lecite, che trovano tutela in Costituzione ed il cui esercizio viene, per gran parte, regolato dalle relative normative di settore⁷⁵. Non si discute affatto della legittimità

⁷¹ F. Consulich, voce *Rischio consentito*, cit., 110 rileva, puntualmente, che la «legittimità del rischio» di una certa condotta umana non si traduce, automaticamente, nella «conformità a diritto dell’evento come invece accadrebbe in presenza di una scriminante». Non c’è alcuna autorizzazione previa a ledere gli interessi altrui, ma una semplice limitazione delle conseguenze giuridiche (in questo caso, della rilevanza penale) che possono eventualmente scaturire dall’esercizio di una certa attività pericolosa.

⁷² Nuovamente, M. Donini, *Imputazione oggettiva dell’evento*, cit., 48.

⁷³ Sul punto, F. Consulich, voce *Rischio consentito*, cit., 110. Nel senso che dall’esclusione dell’antigiuridicità deriva l’esclusione dell’obbligo di risarcimento, Cass. 8.3.2016 n. 9559, cit. Sui confini del danno risarcibile nel contesto sportivo, si legga, però, G. Ponzanelli, *Responsabilità civile e attività sportiva*, in *Danno e resp.* 2009, 603 ss.

⁷⁴ Sono espressive di un orientamento siffatto: Cass. 21.10.2021 n. 3284, con nota di E. Florio, *La Cassazione alle prese con le lesioni in ambito sportivo: l’eclissi della scriminante del rischio consentito?*, in *www.sistemapenale.it*, 15.3.2022; Cass. 28.10.2021 n. 8609, con commento di F. Consulich, *L’analogia dai mille volti: tramonto dell’agente modello e alba del principio di lealtà sportiva*, in *CP* 2023, 2764 ss.; Cass. 3.10.2022 n. 37178, commentata da P. Semeraro, *Le lesioni colpose nell’ambito delle competizioni sportive*, cit., 492 ss.; Cass. 19.5.2023 n. 21452, in *DPP* 2021, 1021. Si vedano, inoltre, le notazioni di D. Petrini, *Colpa penale*, in C.F. Grosso-M. Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 397. Nella giurisprudenza civile, si veda la coeva Cass. civ. 19.11.2021, ord. n. 35602, in *GI* 2022, 1570, la quale afferma la centralità di un rigoroso accertamento della colpa dell’agente. La pronuncia, a quanto ci consta, non ha però trovato seguito in alcun successivo arresto, continuando ad essere adottato il flessibile criterio del «collegamento funzionale».

⁷⁵ Con riguardo all’attività medica, per tutti: M. Pelissero, *op. cit.*, 447 ss.; G. De Francesco, *In tema di dovere terapeutico*, cit., 1, ad avviso del quale è improprio parlare di giustificazione: considerando che il medico è

della pratica sportiva – che non solo è permessa, ma anzi fortemente incentivata, in ragione dei riconosciuti effetti positivi sulla salute e sull’armonico sviluppo dei consociati⁷⁶ – bensì dei limiti entro i quali un’azione violenta, declinata in un peculiare contesto ludico-agonistico, è penalmente irrilevante.

Trattandosi di attività pericolose, seppur socialmente apprezzate, il loro svolgimento è presidiato da regole cautelari, a cui devono attenersi tanto gli atleti quanto chi, a vario titolo, è chiamato a garantire che la pratica sportiva si svolga in condizioni di massima sicurezza.

È il rispetto di queste regole – *id est*, il mancato superamento della soglia di rischio consentito – che rende *ab origine* lecito il comportamento dello sportivo e, di conseguenza, non punibile l’offesa all’incolumità fisica altrui. Ecco, allora, che le lesioni o la morte cagionate da un atleta ad un altro nell’osservanza delle necessarie cautele corrisponderebbero solo naturalisticamente ad un fatto conforme al tipo, ma – sul piano giuridico – non integrerebbero gli estremi obiettivi della fattispecie di lesioni o di omicidio colposo⁷⁷.

Le valutazioni concernenti la responsabilità penale dello sportivo non ineriscono dunque all’antigiuridicità, ma, prima di tutto, alla tipicità del fatto⁷⁸ ed eventualmente alla colpevolezza⁷⁹: in buona sostanza, il problema è quello di stabilire se l’evento lesivo occorso durante una manifestazione sportiva «sia conseguenza di un’azione dolosa o colposa penalmente rilevante, in quanto commessa con consapevole volontà lesiva (dolo)» o – più probabilmente – se esso sia scaturito dalla «violazione di una regola cautelare scritta o non scritta» che l’agente era tenuto ad osservare «in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità» della disciplina considerata⁸⁰.

4.1. Se le premesse teoriche da cui prendono le mosse le pronunce espressive del

«tenuto ad intervenire in favore del malato, è difficile comprendere perché il suo comportamento dovrebbe considerarsi offensivo di quel medesimo interesse alla cui salvaguardia risulta finalizzata l’imposizione di quel dovere».

⁷⁶ Testualmente, Cass. 2.12.1999 n. 1951, cit.

⁷⁷ S. Fiore, *op. cit.*, 61.

⁷⁸ Cfr. D. Castronuovo, *La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave*, in *RIDPP* 2013, 1723 ss.; P. Veneziani, *op. cit.*, 737, che – aderendo alla concezione normativa – ribadisce come la colpa (*ergo*, l’inosservanza delle regole cautelari) modella *in primis* la tipicità del fatto.

⁷⁹ Chiaro sul punto F. Consulich, *Lo statuto penale delle scriminanti*, cit., 448 s., ad avviso del quale non occorre ricorrere ad una scriminante non codificata per liceizzare l’attività sportiva: «i suoi confini di accettazione collettiva sono segnati da regole di condotta, il cui eventuale travalicamento comporta una responsabilità penale (naturalmente in dipendenza dell’elemento soggettivo che accompagna il soggetto agente».

⁸⁰ Molto chiara, Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

nuovo orientamento risultano piuttosto chiare, le difficoltà sorgono al momento di definire il contenuto delle regole cautelari applicabili in relazione alle diverse tipologie sport. La loro individuazione impone, preliminarmente, di affrontare l’annosa tematica dei rapporti tra responsabilità sportiva e responsabilità penale: le sentenze in esame ritengono che fra le due tipologie di illecito non sussista un rapporto di corrispondenza biunivoca, ma che essi si muovano su due piani diversi e non completamente sovrapponibili.

Diverse, per struttura e funzione, sarebbero infatti le regole che presiedono al loro accertamento: quelle sportive sono primariamente volte a definire le modalità di gioco, a consegnare una “grammatica comune” ai soggetti coinvolti (atleti, arbitri, organizzatori e finanche il pubblico), mettendo al corrente gli atleti delle conseguenze di determinate azioni, dei possibili rischi derivanti dal fisiologico esercizio di quella determinata attività, nonché delle sanzioni comminabili in caso di sussistenza di un illecito sportivo. Esse non hanno necessariamente valenza cautelare, ma una precipua funzione di disciplina e la loro violazione non conduce all’automatica insorgenza di responsabilità penale, il cui riconoscimento è subordinato all’ordinario riscontro del dolo o, più probabilmente, della colpa⁸¹.

In particolare, con riguardo ai reati colposi, verrebbe in rilievo la violazione di norme prudenziali specificamente volte ad evitare il pericolo del verificarsi di un evento dannoso prevedibile, che si collochi fuori dall’area consentita dell’azione di gioco. Regole che non – ad avviso della prima delle sentenze riconducibili all’indirizzo in esame, la n. 3284/2022 – coinciderebbero con quelle contenute nei regolamenti di settore, ma andrebbero modellate secondo i canoni della diligenza, della prudenza e della perizia.

Sulla scorta di tali premesse – e veniamo all’aspetto di maggiore criticità della sentenza in questione – la S.C. ha incidentalmente affermato che la liceità sportiva, integrata dal rispetto della disciplina di riferimento, non copre per intero la liceità penale: potrebbe, infatti, residuare una colpa generica anche a fronte di condotte conformi alle regole del gioco e tuttavia non rispondenti ai doveri di prudenza, in ragione «dell’eccesso nella gestione del gesto atletico» o «dell’inutilità al fine sportivo» dell’azione violenta⁸².

In sostanza, la Cassazione ipotizza la costruzione di due binari paralleli: da un lato,

⁸¹ In termini sostanzialmente analoghi Cass. 21.10.2021 n. 3284, cit.; Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

⁸² Cass. 21.10.2021 n. 3284, cit. Similmente, in dottrina, G. Vassalli, *op. cit.*, 184, secondo cui l’osservanza dei regolamenti sportivi non esclude necessariamente la presenza di una colpa penale.

l'illecito sportivo, che – per lo meno in ambito agonistico – trae fondamento da norme scritte cristallizzate, e dall'altro l'eventuale reato, la cui integrazione deve essere provata facendo riferimento a «standard cautelari generici diversi ed ulteriori rispetto a quelli posti dal regolamento sportivo».

Una simile lettura potrebbe avere effetti potenzialmente dirompenti e – se portata alle sue conseguenze più estreme – finirebbe per condurre ad una paralisi degli sport di contatto, e in particolare di quelli a violenza necessaria, che hanno come scopo ultimo proprio sovrastare fisicamente l'avversario. Affermare che i partecipanti – oltre ad attenersi scrupolosamente al regolamento – sono tenuti ad osservare altri doveri prudenziali, significherebbe fare ricadere sulle loro spalle un'autentica “spada di Damocle”, imponendo un irrealistico obbligo di «picchiare con cautela», pena l'integrazione del reato di lesioni⁸³.

Sul piano pratico, l'orientamento qui brevemente descritto sembra, però, avere un duplice pregio: *in primis*, il richiamo alla colpa generica ed al giudizio di prevedibilità ed evitabilità scongiura il rischio di un «appiattimento della responsabilità penale su quella sportiva»⁸⁴, evenienza che potrebbe verificarsi laddove il giudicante identificasse sbrigativamente i limiti di tipicità penale con l'inosservanza delle regole del gioco; *in secundis*, tale *modus procedendi* consentirebbe di arginare quello che abbiamo visto essere un non infrequente effetto collaterale dell'impiego della flessibile scriminante del rischio consentito, il ricorso alla logica del *senno del poi*.

Basti pensare al caso affrontato dalla stessa sentenza n. 3284/2022: la fattispecie riguardava un serio infortunio (plurime fratture scomposte) cagionato ad un atleta da un violento *tackle* di un avversario nel corso di una partita amatoriale di calcio a 5. I giudici di prime cure, e così la Corte di Appello, avevano negato l'applicazione della scriminante atipica e concluso per la responsabilità penale dell'agente a titolo di lesioni colpose, operando un'inversione logica, desumendo cioè dalla gravità del danno patito dalla vittima l'illiceità della condotta dell'imputato. Ebbene, la S.C. – dopo aver rimarcato che «non è l'entità del danno a discriminare l'azione illecita, ma la travalicazione della norma cautelare prestabilita che renda prevedibile l'evento, sia perché disapplicata, sia perché inutilmente trascesa, al fine del raggiungimento del risultato» – ribadisce che, ai fini dell'integrazione del reato, è imprescindibile un puntuale riscontro sulla sussistenza degli elementi del tipo colposo, immune da derive

⁸³ Rilievi in tal senso in E. Florio, *La Cassazione alle prese*, cit.

⁸⁴ E. Florio, *Rischio sportivo e rischio penale nuovamente all'esame della Cassazione*, in *Giur. pen.* 10/2022, 5.

presuntive. Orbene, una volta dichiarata l'intervenuta prescrizione, la Corte ha rinviato al giudice civile competente per la determinazione dei relativi effetti, prescrivendogli una più doviziosa verifica sulla concreta prevedibilità dell'evento.

A conclusioni analoghe è pervenuta la seconda delle sentenze che predicano l'abbandono della scriminante non codificata (la n. 8609/2022), questa volta riguardante le lesioni provocate da un giocatore di una squadra di calcio amatoriale che, durante le fasi finali del campionato, era entrato in scivolata sulla gamba dell'avversario a palla ormai irraggiungibile, infortunandolo gravemente. Anche in quest'occasione, la S.C. ha censurato la decisione dei giudici del merito, rei di avere completamente omesso di individuare la regola cautelare violata e di essere pervenuti ad un'affermazione di colpevolezza sulla base di un giudizio a posteriori (ecco, nuovamente, il *senno di poi*) focalizzato sull'inutilità dell'intervento fallosso e sull'eccessiva carica agonistica del soggetto agente. Tralasciando gli ulteriori dettagli della vicenda, è interessante soffermarsi sulle motivazioni della presente statuizione, nelle quali la S.C. ha sviluppato con maggiore ampiezza le riflessioni sulla c.d. colpa sportiva, precisando e, in parte, rimodulando i *dicta* dalla pronuncia n. 3284/2022.

5. Le plurime questioni tematizzate dalla sentenza n. 8609/2022 possono idealmente suddividersi, a mero scopo esplicativo, in una *pars destruens*, nella quale la S.C. ribadisce le ragioni che hanno condotto all'accantonamento della scriminante non codificata e in una *pars costruens*, in cui viene invece declinato un criterio volto ad assicurare un più rigoroso accertamento della responsabilità penale nei casi di violenza sportiva. Criterio che ha poi trovato applicazione nella pronuncia n. 21452/2023, la quale – in piena continuità con l'orientamento recentemente affermatosi *in subiecta materia* – conferma l'abbandono della logica della giustificazione in favore di un più accurato riscontro della colpevolezza colposa.

Procediamo con ordine.

Nella c.d. *pars destruens*, la Corte muove sferzanti critiche al criterio del rischio consentito, che viene ritenuto insoddisfacente per individuare, in termini giuridicamente apprezzabili, il discrimine tra condotte lecite e illecite nell'ambito di danni fisici procurati nell'esercizio di attività sportive, in quanto presenta le sembianze di una “clausola di stile” liberamente plasmabile dall'organo giudicante⁸⁵.

La S.C. sottolinea l'intima connessione fra il rischio consentito e la figura dell'agente

⁸⁵ Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

modello, che sarebbero, in realtà, due facce di una stessa medaglia. L’agente modello⁸⁶, come noto, rappresenta un parametro largamente impiegato dalla giurisprudenza in materia di reati colposi nel giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, volto ad individuare le regole cautelari non scritte a cui un soggetto, appartenente ad un determinato «circolo di rapporti», avrebbe dovuto attenersi, assumendo a metro di paragone quanto è di norma lecito attendersi dal «modello di uomo che svolge paradigmaticamente una certa attività» pericolosa⁸⁷.

Esso opera, in primo luogo, sul piano della tipicità e contribuisce a definire i limiti del divieto penale⁸⁸. Appare, dunque, chiaro come la fisionomia dell’agente modello «emerge in controluce» rispetto al concetto di rischio consentito⁸⁹, con cui non si designerebbe altro che quel rischio non prevedibile dall’agente modello o, ancorché prevedibile, «non tale da influire sulle sue modalità di condotta». I contorni di questa figura ideale coincidono, pertanto, con i margini dell’*erlaubtes Risiko*⁹⁰, il cui impiego risulterebbe in definitiva superfluo, perché non fornisce alcun reale contributo alla

⁸⁶ Il tema è ampiamente approfondito da molti autorevoli studiosi e in questa sede non può essere nemmeno sommariamente ripercorso. Si veda, però, l’affresco tratteggiato da: F. Basile, *Fisionomia e ruolo dell’agente-modello ai fini dell’accertamento processuale della colpa generica*, in www.penalecontemporaneo.it, 13.3.2012; V. Attili, *L’agente modello’ nell’era della complessità’: tramonto, eclissi o trasfigurazione*, in *RIDPP* 2006, 1240 ss.; M. Caputo, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino 2017, 52 ss.; A. Perin, *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio*, Napoli 2020, 68 ss., nonché da ultimo F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino 2023, 89 ss. (in particolare, v. nt. 63 e 65 per più ampi riferimenti bibliografici). Imprescindibili, inoltre, le pagine di G. Marinucci, *La colpa per inosservanza di leggi*, cit., 150 ss.

⁸⁷ Ricorrente è l’affermazione secondo cui «con specifico riferimento alla verifica della prevedibilità dell’evento, si impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto modello d’agente ossia il modello dell’uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta». Cfr. *ex plurimis*: Cass. 20.9.2016 n. 39028, in *CEDCass.*, m. 39028; Cass. 29.5.2014 n. 22249, in *CEDCass.*, m. 259230.

⁸⁸ L’opzione sistematica oggi prevalente si basa sulla “doppia misura” della colpa, che viene primariamente in rilievo sul piano della tipicità, «dove viene in considerazione il superamento del rischio consentito o comunque l’inosservanza del dovere oggettivo di diligenza definito da regole di cautela» e solo in un secondo momento su quello della colpevolezza, dove si valuta la concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare violata. Cfr. da ultimo la schematica ricostruzione di D. Castronuovo, voce *Colpa penale*, in *Reato colposo. ED*, cit., 207 ss. A tale impostazione fa eco chi sostiene che le valutazioni sulla colpa andrebbero poste sul solo piano della colpevolezza (c.d. misura unica della colpa). Cfr. ad esempio G. De Francesco, *In tema di colpa. Un breve giro di orizzonte*, in www.la legislazione penale.eu, 5.1.2020, 1 ss.

⁸⁹ Lo rileva S. Preziosi, *Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento*, in *CP* 2011, 1952 ss.

⁹⁰ G. Forti, *op. cit.*, 255. In altre parole, «l’agente modello diviene [...] la cristallizzazione di un bilanciamento di interessi sociali, da cui scaturisce l’area del rischio consentito». Sulla correlazione tra agente modello e rischio consentito, si veda diffusamente S. Preziosi, *op. cit.*, 1953; A. Canepa, *L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Torino 2011, 188 ss.

definizione delle regole cautelari⁹¹.

Sgombrato il campo dal concetto di rischio consentito, la Corte – allineandosi sul punto alle posizioni di avveduta dottrina⁹² e di una recente filone giurisprudenziale – mette in luce le problematiche sottese all'utilizzo del criterio dell'agente modello. La sua declinazione imporrebbe un irrealistico confronto tra un soggetto “in carne e ossa” ed un ipotetico individuo «virtuoso, onnisciente e onnipotente», che porterebbe ad affermare la sussistenza della colpa ogniqualvolta venisse ravvisato uno «scostamento dal comportamento diligente, ritenuto esigibile perché (teoricamente) possibile all'agente modello»⁹³.

Orbene, la sentenza in esame, riprendendo testualmente quanto affermato pochi mesi prima dalla stessa IV^a Sezione nella più nota pronuncia resa all'esito del processo per il disastro ferroviario di Viareggio, reputa la/le figura/e dell'agente modello «foriera di un esercizio di discrezionalità giudiziale confliggente con la necessità di determinatezza della norma incriminatrice e di affermazione di responsabilità solo in presenza di colpevolezza»⁹⁴.

Rilievi certo non nuovi: è del resto opinione diffusa fra i commentari che, nella sua dimensione prasseologica, il richiamo all'agente modello – quasi fosse una «formula

⁹¹ Rilievi sul punto in S. Dovere, voce *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, in *Reato colposo. ED*, cit., 581. In tal senso altresì C. Perini, *op. cit.*, 39, 541 ss., che reputa il rischio consentito un «duplicato» del giudizio di tipicità colposa.

⁹² Feroci le critiche che gli sono rivolte in numerosi scritti da F. Giunta, *I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare*, in *DPP* 1999, 1295 ss.; Id., *Il reato colposo nel sistema delle fonti*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna 2013, 69 ss.; Id., *Culpa, Culpa*, in *Discrimen*, 4.6.2019; D. Micheletti, *La responsabilità penale del medico tra colpa generica e colpa specifica*, in *Crim* 2018, 705 ss.; Id., *Attività medica e colpa penale. Dalla prevedibilità all'esperienza*, Napoli 2021, 117 ss. Gli AA. rinviengono negli usi sociali o nelle consuetudini la fonte delle regole cautelari. Essi non coinciderebbero con la prassi sciatta ma con regole prudenziali tratte dall'esperienza e dalla consuetudine, diffuse nel consesso sociale di riferimento, e pertanto doverose per chiunque svolga un determinato tipo di attività. Su diverse posizioni si attesta F. Mantovani, *Diritto penale*, cit., 300; Id., voce *Colpa*, in *DigDPen*, Torino 1988, 205, secondo cui sarebbero la miglior scienza ed esperienza dello specifico momento storico a determinare il contenuto della regola cautelare, mentre il parametro dell'agente modello opererebbe in un secondo momento, al tempo di accertare la misura soggettiva della colpa. Cfr. altresì, T. Padovani, *Diritto penale*², Milano 2023, 262 ss. Sui criteri di individuazione delle regole cautelari, *amplius* S. Grosso, *alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale*, in *RIDPP* 2016, 146 ss.

⁹³ Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

⁹⁴ Cass. 8.1.2021 n. 32899, in *CEDCass.*, m. 281977, commentata da V. Mongillo, *Disastro colposo - Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *GI* 2022, 953 ss. e da P. Brambilla, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*, in *www.sistemapenale.it*, 9.11.2021. Rileviamo, incidentalmente, come la composizione dei collegi giudicanti che hanno reso le due sentenze *de quibus* fosse diversa, se non per la presenza del magistrato Salvatore Dovere (in qualità di presidente nella n. 8609/2022 e di consigliere relatore in quella riguardante il disastro di Viareggio).

magica»⁹⁵ – finisce non di rado per semplificare l'accertamento della responsabilità colposa, rendendo piuttosto agevole la motivazione di un verdetto di condanna⁹⁶. In effetti, è quasi scontato che i comportamenti dell'agente concreto divergano da quelli che avrebbe idealmente tenuto un individuo che rappresenta l'utopistico e inesistente condensato di virtù e saggezza, sempre pronto a sacrificare la sua libertà di azione sull'altare della massima prudenza⁹⁷. Così inteso, l'agente modello si rivela espressione delle istanze general preventive, a scapito dei valori della colpevolezza e della personalità della responsabilità penale: esso – a ben vedere – non dice nulla in merito alla prevedibilità dell'evento lesivo da parte dell'imputato e non fornisce quindi alcun effettivo apporto al processo di personalizzazione del rimprovero⁹⁸.

Peraltro, il concetto di agente modello risulta di estrema flessibilità e si presta ad essere plasmato in base alle personali conoscenze ed intuizioni del giudice procedente, il quale diverrebbe così creatore della regola cautelare su cui si fonda l'addebito a titolo di colpa generica⁹⁹. Sin troppo chiaro è il rischio che un simile approccio, lungi dal favorire l'individuazione di una norma cautelare preesistente al fatto, si risolva in un indebito giudizio *ex post*, in base a cui le valutazioni sulla doverosità della condotta e sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo sono inesorabilmente influenzate dal suo effettivo verificarsi e dalla sua concreta gravità¹⁰⁰. Ancora una volta, dunque,

⁹⁵ Così, C. Piergallini, *op. cit.*, 240.

⁹⁶ M. Grotto, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino 2012, 145.

⁹⁷ Sull'inidoneità dell'agente modello a tracciare i confini del tipo colposo in modo non preconcetto, M. Grotto, *op. cit.*, 145.

⁹⁸ Sul punto, F. Consulich, *Il concorso di persone*, cit., 94, secondo cui i connotati dell'agente modello rendono impossibile che esso divenga uno «strumento di inveramento della colpevolezza» e M. Donini, *Prassi e cultura del reato colposo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13.5.2019, 3, il quale osserva come la colpa venga talora «riempita» di prevenzione generale attraverso il parametro dell'agente modello, divenendo responsabilità oggettiva. L'A. distingue l'agente modello indifferenziato dal c.d. *homo eiusdem condicionis et professionis*, il quale andrebbe individuato in relazione alle singole attività svolte e corrisponderebbe «al modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività, insomma dell'agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera quest'ultimo» (così, Cass. 3.5.2010 n. 16761, in *CEDCass.*, m. 247016). Ragionando in tal modo, il rischio di scivolamenti verso forme di responsabilità oggettiva «mascherata» sarebbe, indubbiamente, minore. Cfr. A. Nappi, *La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un'analisi sistemica*, Napoli 2020, 300 ss.

⁹⁹ R. Bartoli, voce *Fonti della colpa*, in *Reato colposo. ED*, cit., 539, parla coraggiosamente di «eterointegrazione giudiziaria», in quanto è in definitiva il giudice che – nel forgiare la regola cautelare – compie bilanciamenti e valutazioni di opportunità politica». In giurisprudenza, Cass. 8.1.2021 n. 32899, cit., par. 19.2, laddove mette in guardia dal pericolo che «il processo di identificazione della regola cautelare» si trasformi in un indebito «processo creativo, laddove esso non può essere che ricognitivo, proprio per il rispetto che si deve ai principi di legalità e colpevolezza».

¹⁰⁰ Molto coloriti ma puntuali i rilievi di F. Giunta, *I tormentati rapporti*, cit., 1296: «l'agente modello non preesiste alla condotta pericolosa, non è consultabile da parte dell'agente reale [...] ma entra in scena *ex post*, nel ruolo di

un malcelato ripiegamento sulla censurabile logica del *senno di poi*¹⁰¹.

Dopo aver censurato le evanescenti nozioni di rischio consentito e agente modello, la Cassazione ribadisce un concetto apparentemente ovvio, ossia che per valutare la rilevanza penale della condotta dell'atleta a fronte di episodi di violenza sportiva è imprescindibile fare leva sui criteri usualmente impiegati nell'ambito dei reati di evento: «verifica oggettiva del fatto dannoso (azione e nesso di causalità) e configurabilità della colpevolezza dell'agente sotto il profilo della sussistenza del dolo e della colpa»¹⁰². Ebbene, proprio in questa prospettiva va letto il commiato da parametri per loro natura indeterminati (quali evidentemente sono il rischio consentito e l'agente modello), la cui (scorretta) enunciazione può rivelarsi un *escamotage*, un espediente retorico volto a favorire il riconoscimento della responsabilità penale anche in assenza di una rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi del tipo delittuoso¹⁰³.

5.1. Passiamo alla *pars costruens*.

Solo qualche parola sull'accertamento del dolo. Sul punto non si registrano particolari problemi e l'eventuale accantonamento della scriminante tacita non è destinato ad influire sulle modalità di riscontro dell'elemento volitivo.

Dunque, se da un lato «lo sport, come ogni altra cosa, può essere un mezzo per dar sfogo alla criminalità latente»¹⁰⁴, dall'altro bisogna tener conto del fatto delle peculiarità della disciplina di volta in volta considerata, specialmente laddove questa

consulente dello stesso giudice, che lo ha creato in funzione del giudizio che deve emettere». E, ancora: «il giudice che consulta l'agente modello ricorda il soliloquio del ventriloquo che anima un fantoccio, la cui saggezza – nel dubbio – sconsiglia ogni assunzione di rischio». In termini analoghi A. Manna, *Prevedibilità-evitabilità dell'evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?*, in AP 3/2013, 9, a parere del quale l'agente modello «risulta essere molto spesso un biancosegno nelle mani del giudice che rende a piacimento prevedibile ed evitabile un evento».

¹⁰¹ Il pensiero corre alle distorsioni cognitive dipendenti dall'*hindsight bias* (la propensione dell'essere umano ad affermare la prevedibilità di un accadimento poi verificatosi) e dall'*outcome bias* (che rischia di condizionare il giudizio di evitabilità dell'evento, facendo dipendere dalla verifica di quest'ultimo e della sua entità la sussistenza della colpa). Cfr. S. Dovere, *op. cit.*, 581 s.; diffusamente, A. Di Landro, *La problematica sorte della colpa grave e lo sviluppo del sistema linee guida: la responsabilità penale dell'operatore sanitario dal decreto "Balduzzi" alla l. "Gelli-Bianco"*, in www.laegislazionepenale.eu, 17.1.2018, 12 ss.; S. Grosso, *Il giudizio di prevedibilità dell'evento e l'incidenza dell'hindsight e outcome bias sul giudizio di responsabilità colposa*, in *Riv. it. med. leg.* 2016, 584 ss.

¹⁰² Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

¹⁰³ Rilievi sul punto anche in G. Salcuni, *La colpa medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto Balduzzi e l'art. 590-sexies c.p.*, in AP 2/2017, 20 (nota 81).

¹⁰⁴ Cfr. T. Delogu, *op. cit.*, 1302.

si risolva nel fisiologico esercizio di violenza fisica nei confronti dell'avversario.

Così come in ambito medico¹⁰⁵, è l'utilità sociale dell'attività che rende difficilmente ipotizzabile un'imputazione a titolo di dolo in capo al soggetto che provochi un'offesa all'incolumità fisica dell'avversario, sempreché la sua condotta violenta risulti conforme al leale perseguimento degli scopi di quel determinato sport. «L'uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, tale in quanto spiegata, in forme corrette, al perseguimento di un obiettivo agonistico, conseguibile vincendo la resistenza dell'avversario»¹⁰⁶ sarebbe, pertanto, incompatibile con il dolo di lesioni, che invece sussisterebbe in tutti quei casi in cui l'esercizio dello sport si rivelasse «funzionale» alla realizzazione di un crimine.

Nelle parole della S.C., il dolo dello sportivo sembra doversi accertare attraverso un singolare «criterio finalistico, applicabile solo in tale determinato ambito» e potrebbe dirsi integrato ogniqualvolta emergesse che la finalità lesiva ha costituito «prevalente spinta all'azione», a prescindere dal rispetto o meno delle regole del gioco¹⁰⁷. Il che è certamente vero. Tuttavia, nel reato di lesioni (ma discorso analogo vale per l'omicidio), l'accertamento del dolo impone sempre e soltanto il puntuale riscontro della volontà lesiva dell'imputato (e, nel caso di dolo eventuale, di qualcosa ad essa assimilabile)¹⁰⁸ e non occorre necessariamente comprendere quali siano gli scopi che lo hanno intimamente spinto ad agire.

Ecco, allora, che – anche nel settore sportivo – il dolo va provato su base indiziaria, tenendo però conto delle indubbe peculiarità del contesto sportivo¹⁰⁹. A questo proposito, la giurisprudenza ha individuato alcuni particolari indicatori, che – a quanto emerge dall'esperienza giudiziaria – forniscono un'utile guida in tale complessa

¹⁰⁵ Le Sezioni unite, nel 2009, hanno espressamente affermato che «la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva della integrità fisica della persona offesa». Cfr. Cass. S.U. 21.1.2009 n. 2437, cit.

¹⁰⁶ Così, Cass. 20.1.2005 n. 19473, cit.

¹⁰⁷ Cfr. Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.; Cass. 20.1.2005 n. 19473, cit. Ai fini dell'accertamento del dolo non assume alcun rilievo la violazione delle regole cautelari, ma occorre – più semplicemente – valutare se l'agente si sia rappresentato e abbia voluto (in caso di dolo eventuale, accettato) le conseguenze lesive eziologicamente scaturite dalla sua azione. Il tipo doloso ha, insomma, un diverso DNA rispetto a quello colposo, perché è connotato da «un disvalore di intenzione che si riverbera nel fatto in un rapporto consustanziale»: se nel corso di un *match* di pugilato un individuo uccide *intenzionalmente* l'avversario (e si rinviene la prova della volontarietà della sua azione), la sua incriminazione non sarà esclusa in caso di rispetto delle regole del gioco: ciò che infatti «viene trasgredito è il precetto che vieta di uccidere, non già una regola cautelare». Sul punto, C. Piergallini, *op. cit.*, 240; F. Consulich, voce *Rischio consentito*, cit., 1121.

¹⁰⁸ Parafrasando Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, in *CEDCass.*, m. 26112.

¹⁰⁹ Sulla peculiare dimensione del dolo in ambito sportivo, si veda G. Marra, *op. cit.*, 208, nonché S. Raffaele, *op. cit.*, 1598.

operazione, arginando il rischio di valutazioni intuitive e derivate moraleggianti¹¹⁰. Si pensi, a mero titolo esemplificativo: a) alla regione del corpo colpita dall'agente: aggredire un avversario con una forte testata o col già menzionato pugno in faccia è fortemente indicativo della presenza di una volontà lesiva; b) al momento in cui si è realizzata la violenza: il fatto che un colpo venga inflitto «a gioco fermo» o «per finalità all'evidenza estranee all'azione» deporrebbe a favore della sussistenza del dolo; c) o, ancora, nei casi di sport di squadra, alla lontananza dall'evento lesivo dall'azione di gioco (si pensi al c.d. fallo di frustrazione)¹¹¹. Tra gli indici «esteriori-materiali-oggettivi»¹¹² richiamiamo ancora – pensando alla *Thyssen* – quelli che guardano ai comportamenti tenuti dal reo prima e dopo il fatto; ad esempio, una condotta di gara gravemente sleale ed espressiva di un atteggiamento di generale «disprezzo per l'altrui integrità fisica» sarebbe sintomatica della sussistenza del dolo¹¹³. Infine – e in via sussidiaria – andrebbero eventualmente presi in considerazione gli indicatori di tipo soggettivo, concernenti la «personalità», la «storia», le «precedenti esperienze» del soggetto agente¹¹⁴, nonché le sue «manifestazioni dell'animo» e la «causale del delitto»; con l'avvertenza che tali parametri vanno maneggiati con estrema cautela, in ragione della loro naturale ambiguità¹¹⁵.

5.2. Se l'accertamento del dolo dello sportivo non pone particolari problemi, il *punctum dolens* – come ben sappiamo – è rappresentato dal riscontro della colpa. A tal proposito, la sentenza n. 8609/2022, ponendosi nel solco della più avveduta giurisprudenza, sottolinea come il contenuto della regola cautelare debba essere individuato in relazione all'agente concreto, inserito nello specifico contesto spazio-temporale in cui si sviluppa la vicenda delittuosa.

In un'operazione siffatta, le regole del gioco – pur non avendo tutte immediata funzione cautelare – si rivelano un primo fondamentale appiglio nell'individuazione

¹¹⁰ Il punto è ben approfondito da A. Loreto, *Violenza Sportiva*, in S. Canestrari, *I reati contro la persona. Reati contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino 2006, 599 ss.; S. Bonini, *op. cit.*, 271 ss.

¹¹¹ Cfr. Cass. 15.12.2023 n. 11225, cit.; Cass. 13.2.2009 n. 17923, cit.; si vedano gli ulteriori esempi riportati *supra*, par. 3.2.

¹¹² S. Bonini, *op. cit.*, 272.

¹¹³ In tal senso, Cass. 27.3.2001 n. 24942, in *One Legale*.

¹¹⁴ Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, cit., par. 51.3.

¹¹⁵ Sul punto, G.M. Demuro, *Il dolo eventuale alla prova della ricettazione*, in *RIDPP* 2011, 325 s., il quale chiarisce che la dimostrazione del dolo segue due direttrici: quella principale guarda agli «elementi della fattispecie legale obiettiva», quella secondaria agli «elementi che, pur essendo posti al di fuori della fattispecie, attengono alla personalità dell'agente, alla sua figura intellettuale e morale, al suo carattere».

delle cautele doverose. Sul punto, la pronuncia *de qua* – come del resto le successive statuizioni ascrivibili all’orientamento in esame – effettua un ragionevole passo indietro rispetto alla pronuncia n. 3284/2022¹¹⁶. Quest’ultima, lo abbiamo visto poc’anzi, paventava, in un *obiter dictum*, la possibile configurabilità della colpa penale anche in assenza di un illecito sportivo.

Un’eventualità del genere – a parere di chi scrive – risultava paradossale ed irrealistica: paradossale perché avrebbe esposto gli sportivi al rischio di essere chiamati a rispondere penalmente quand’anche avessero agito in maniera conforme a quanto prescritto dal regolamento sportivo accettato da tutti i partecipanti, i quali sono del tutto consoci delle possibili conseguenze lesive che possono derivare da talune condotte di gioco; irrealistica perché, ad uno sguardo più attento, i regolamenti sportivi – in particolare quelli delle discipline a base violenta – definiscono con estrema dovizia le modalità attraverso cui può realizzarsi lecitamente la sottomissione fisica dell’avversario e, di converso, i comportamenti vietati (ad esempio, l’art. 64 del Regolamento del Settore Pro del pugilato elenca i c.d. “colpi proibiti”)¹¹⁷. Sicché, sarebbe davvero arduo ipotizzare che chi aggredisca l’avversario in ossequio alle prescrizioni e alle finalità del gioco possa essere chiamato al rispetto di cautele ulteriori¹¹⁸.

Ecco allora che – salvo il caso limite di un comportamento dolosamente orientato a ledere l’avversario ma di per sé conforme al regolamento – le condotte sportivamente lecite, ancorché pericolose, sarebbero prive di rilevanza penale, in quanto per natura rispondenti ai valori di correttezza che presidiano lo svolgimento della competizione¹¹⁹.

Di converso – prosegue la Corte – il mancato rispetto delle regole del gioco e l’integrazione di un illecito sportivo non autorizzano il giudice ad affermare, per ciò solo, la sussistenza della colpa penale. Costui sarebbe, infatti, chiamato a definire il contegno doveroso «secondo standard di prudenza e di diligenza che non esorbitino

¹¹⁶ La posizione espressa nella sentenza n. 8609 del 2022 è stata pienamente condivisa dalle successive Cass. 3.10.2022 n. 37178, cit.; Cass. 19.5.2023 n. 21452, cit.

¹¹⁷ Reperibile sul portale della Federazione pugilistica italiana www.fpi.it.

¹¹⁸ Ha ragione E. Florio, *La Cassazione alle prese*, cit. quando sostiene che «non può realisticamente patrocinarsi [...] l’idea che il pugile debba prendere a pugni l’avversario, ma che si curi al contempo di farlo con cautela». Sull’irrelevanza penale dei danni cagionati da un’azione aderente alle regole del gioco, cfr. Cass. 28.4.2010 n. 20595, in *De Jure*.

¹¹⁹ *Contra*, F. Marzano, *op. cit.*, 3994, ad avviso della quale è ipotizzabile un residuo di colpa allorché il gesto dello sportivo sia conforme al regolamento, «e tuttavia il suo espletamento debba far prevedere evitabili effetti pregiudizievoli per l’avversario», a fronte dei quali l’atleta avrebbe dovuto astenersi dall’agire.

dalle regole del gioco e non si pongano in contrasto con il naturale sviluppo della pratica sportiva»¹²⁰, tenendo primariamente conto delle peculiarità del singolo caso.

Un’operazione siffatta impone di valorizzare la dimensione relazionale della colpa¹²¹ e, dunque, il principio di affidamento, in base a cui gli atleti – praticando volontariamente un certo tipo di sport e ad un certo livello – confidano che i loro avversari terranno comportamenti conformi al dovere di lealtà e correttezza ed in linea con il particolare contesto nel quale si svolge quella determinata attività¹²². Laddove tale affidamento venisse tradito, vi sarebbe (quantomeno) una violazione dei doveri di diligenza e potrebbe sì dirsi superata l’area del rischio sportivo per entrare nel campo del penalmente rilevante¹²³.

Infine, dopo aver individuato, all’esito di un giudizio *ex ante* e in concreto, la regola cautelare più pertinente alla particolare «situazione sportiva» ed appurata la sua inosservanza, è imprescindibile dimostrare la causalità della colpa (*id est*, l’evitabilità dell’evento a fronte di un comportamento alternativo lecito) e, da ultimo, l’esigibilità della condotta doverosa¹²⁴.

6. L’orientamento da ultimo affermatosi in tema di violenza sportiva è, a nostro avviso, convincente, se non altro perché – messa da parte la logica della giustificazione – attribuisce un rilievo centrale all’accertamento della colpa, tanto nella sua misura oggettiva, al momento di individuare la pretesa doverosa, quanto in quella soggettiva, ossia nel riscontro della c.d. colpevolezza colposa (la c.d. misura soggettiva o misura

¹²⁰ Cfr. Cass. 3.10.2022 n. 37178, cit.

¹²¹ Sulla natura quasi necessariamente relazionale del tipo colposo, la cui integrazione postula – quale suo presupposto empirico – l’esistenza di un’interazione o, comunque, di un contatto (diretto o indiretto) tra due o più individui, D. Castronuovo, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?*, in *AP* 2/2019, 1 ss. e – più ampiamente – Id., *La colpa penale*, Milano 2009, 279 ss.

¹²² Rileviamo incidentalmente che, stando alle pronunce qui esaminate, intensità e vigore fisico nel gioco – e, di conseguenza, l’affidamento dei partecipanti in merito ai comportamenti altrui – varierebbero a seconda che si tratti di un allenamento o di una gara ufficiale. Lo stesso discorso varrebbe per competizioni di livello diverso: in un incontro professionistico, gli atleti dovrebbero attendersi dagli avversari una maggiore intensità rispetto a quella che caratterizza (*rectius*, dovrebbe astrattamente caratterizzare) una partita tra dilettanti. Peraltro (come afferma Cass. civ. 19.11.2021, ord. n. 35602, cit.) potrebbe «anche rilevare la qualità dell’atleta, nel senso che altro è lo sportivo professionista, da cui è richiesta maggiore attenzione, altro il dilettante in quanto quest’ultimo non ha le capacità tecniche di chi invece esercita l’attività sportiva su basi professionali e che meglio sa conformare la propria condotta alle regole del gioco». Si tratta di affermazioni di indubbio buon senso, ma la cui validità – ad avviso di chi scrive – deve essere oggetto di puntuale e motivata valutazione, pena un ripiegamento su argomentazioni apodittiche e presuntive.

¹²³ Cfr. Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

¹²⁴ Cass. 3.10.2022 n. 37178, cit.

individuale della colpa)¹²⁵.

Da salutare con favore è l’abbandono dello sfuggente parametro del rischio: a ben vedere, infatti, l’eventuale richiamo a tale concetto ha soltanto una funzione argomentativa, laddove si tratti di meglio precisare quali sono le ragioni che giustificano l’esclusione della responsabilità penale nel caso in cui un comportamento lecito ma pericoloso abbia portato alla realizzazione di un evento lesivo. *L’erlaubtes Risiko* non contribuisce, però, a definire la soglia oltre la quale il contegno dell’agente assume rilevanza penale: affermare che una certa condotta non ha superato il rischio consentito non significa altro che ribadire la sua aderenza ad un precetto cautelare preventivamente individuato¹²⁶.

Facendo nostre le parole di un autorevole studioso, «il discrimine tra forme lecite e illecite di esposizione a pericolo del bene tutelato dipende», sempre e comunque, «dall’imposizione di una regola cautelare come doverosa, dall’inosservanza della medesima e dal prodursi dell’evento quale conseguenza dell’inosservanza stessa, *i.e.* da grandezze normative che attengono [...] all’elemento della condotta colposa, un lato, e del nesso tra colpa ed evento, dall’altro lato, ma rispetto alle quali il rischio [...] resta di fatto impermeabile»¹²⁷.

Anche le critiche rivolte all’impiego giudiziale dell’agente modello – inteso quale figura ideale e archetipica, del tutto slegata dall’agente concreto – colgono nel segno, nella misura in cui introducono un argine alla discrezionalità del giudice, il quale non può limitarsi a fare uso di vuote formule concettuali, riempiendole contingentemente di significato attraverso lo «specchio deformante dell’evento»¹²⁸.

Il maggior pregio dell’indirizzo giurisprudenziale qui esaminato è dunque quello di aver favorito un recupero di sistematicità e chiarezza nell’accertamento della responsabilità penale in campo sportivo. Sebbene nella prassi, l’applicazione della scriminante tacita aveva assicurato il raggiungimento di soluzioni nella sostanza

¹²⁵ Per tutti, A. Vallini, *Linee guida e colpa medica nel quadro teorico del “concorso di regole cautelari” un’interpretazione teleologica, e conforme alla lettera, dell’art.590 sexies cp*, in www.la legislazione penale.eu, 7.12.2017, 10.

¹²⁶ «Un comportamento non è [...] non conforme al tipo perché consentito, ma è al contrario consentito perché diligente». Perentorio M. Romano, *op. cit.*, 461, il quale ribadisce come tale parametro non possa diventare un «singolare e indebito cappello protettivo per attività pericolose» non conformi alle necessarie cautele. Sull’innocuità e, dunque, sulla sostanziale inutilità dell’*erlaubtes Risiko*, D. Micheletti, *Attività medica*, cit., 51; nonché F. Consulich, voce *Rischio consentito*, cit., 1121, che lo ritiene radicalmente sprovvisto di efficacia euristica, poiché ogni risultato che sembra derivarne consegue ad un previo «di atipicità della condotta, di cui rappresenta la pura perifrasi».

¹²⁷ C.E. Paliero, *op. cit.*, 552.

¹²⁸ A. Di Landro, *op. cit.*, 12.

condivisibili, nelle scorse pagine abbiamo osservato come la definizione del suo perimetro di operatività risultasse estremamente confusa, e fosse legata a parametri – quali la lealtà, la correttezza, le finalità del gioco, la stanchezza fisica, la foga, la carica agonistica¹²⁹ – che sembrano trovare naturale collocazione dogmatica non certo sul piano dell’antigiuridicità ma, per l’appunto, su quello della colpa¹³⁰.

Peraltro, molte delle pronunce che utilizzavano la nozione di rischio consentito, dopo aver negato il riconoscimento della causa di giustificazione, affermavano la sussistenza della colpa sulla base di argomentazioni generiche: talora si parlava di «eccessiva foga agonistica», talaltra di «violenza trasmodante» e foriera di «conseguenze dannose non necessarie»¹³¹. Esse non di rado omettevano di indicare il precetto cautelare violato o, nel migliore dei casi, si limitavano a rilevare l’inosservanza del regolamento sportivo, desumendo la sussistenza della colpa da una più o meno dettagliata analisi della dinamica di gioco. Inevitabile che il giudice di merito, privo di qualsivoglia parametro-guida si facesse guidare dalla personale sensibilità e le sue valutazioni fossero nei fatti influenzate dalla gravità dell’evento lesivo.

Le sentenze inserite nel nuovo filone giurisprudenziale offrono un contributo alla risoluzione di tali problematiche: come visto, esse attribuiscono assoluta centralità al momento dell’individuazione della regola cautelare più pertinente al caso di specie, che andrebbe puntualmente indicata già nel capo di imputazione, per poi essere sottoposta al contraddittorio processuale e, infine, passata al vaglio del giudicante. Il che dovrebbe diminuire il tasso di aleatorietà del giudizio e i pericoli di derive intuizionistiche, rendendo più controllabile il ragionamento decisorio.

Restano, però, alcuni nodi problematici. Come si è visto, le pronunce *de quibus* ricorrono al paradigma della colpa generica ed individuano il contenuto della cautela doverosa (l’*Anlass* dell’antidoverosità)¹³² facendo principalmente leva sul principio di affidamento, i cui limiti operativi – definiti sulla base dei generali valori di lealtà,

¹²⁹ *Ex plurimis*, Cass. 8.8.2000 n. 8910, in *De Jure*.

¹³⁰ Si veda, S. Bonini, *op. cit.*, 269.

¹³¹ Cfr. ad esempio, Cass. 8.3.2016 n. 9559, *cit.*

¹³² La portata del concetto di *Anlass*, teorizzato dalla dottrina tedesca, ma ormai oggetto di ampia considerazione da parte di molti autorevoli penalisti italiani è ben descritta in F. Giunta, *Culpa, Culpa*, *cit.*, 15 ss. Letteralmente *Anlass* significa “occasione”, “abbrivio”: con tale termine si suole indicare l’insieme di «circostanze che, in un dato quadro di vita reale, concretizzano l’obbligo di adottare la cautela doverosa». Esso, in altri termini, si identifica con le «condizioni di innesco» della responsabilità colposa: non solo, dunque, indicazione del comportamento diligente, ma anche presupposti che, in concreto, ne determinano l’obbligatorietà. Intorno alla nozione di *Anlass*, ampiamente G. Forti, *op. cit.*, 231 ss. e, da ultimo, L. Carraro, *Spazi teorici di autoresponsabilità e colpa “stradale” nell’investimento di un pedone: rigidità giurisprudenziale e prospettazioni dogmatiche*, in *AP* 2/2023, 17.

correttezza e di rispetto per l'avversario – variano al variare delle caratteristiche del caso concreto¹³³. Soltanto l'atleta che tradisse questo affidamento, tenendo un contegno eccentrico o esorbitante rispetto al normale sviluppo del gioco, potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente.

Tanto premesso, è necessario soffermarsi su quale sia la funzione delle regole del gioco nella definizione del precetto cautelare. Orbene, nonostante le menzionate pronunce le mettano all'apparenza in secondo piano, le norme scritte che disciplinano l'esercizio dell'attività sportiva – ove presenti – giocano un “ruolo chiave” nella definizione del tipo colposo.

Chiaramente, non tutte le regole che disciplinano l'attività sportiva hanno efficacia preventiva rispetto ad una certa tipologia di evento: alcune di esse si limitano a descrivere le modalità di gioco e, a questo scopo, individuano infrazioni aventi mera rilevanza sul piano sportivo. Si pensi, nel calcio, all'illecito sportivo integrato dalla commissione di un fallo tattico: qui l'intervento dell'atleta è volto ad interrompere un'azione di contropiede che potrebbe potenzialmente sfociare nella segnatura della rete della squadra avversaria, ma la norma che lo sanziona non è volta a prevenire il verificarsi di possibili lesioni in capo al destinatario dell'azione fallosa. Al contrario, questo tipo di prescrizioni – nel vietare espressamente certe tipologie di condotte – ammette la loro stessa realizzazione, in quanto rappresentano una naturale ed insopprimibile componente della dinamica sportiva.

Altre disposizioni – ricordiamo gli esempi sul pugilato – proibiscono in maniera assoluta determinati comportamenti, perché ritenuti potenzialmente pericolosi per l'integrità fisica degli avversari. Si tratta, con tutta evidenza, di «norme cautelari rigide»¹³⁴, di pretese cristallizzate che l'agente è tenuto integralmente a rispettare e la cui violazione è idonea a fondare un addebito a titolo di colpa specifica. Anche in questi casi, il giudice di merito deve valutare se l'evento lesivo cagionato dall'agente costituisca la concretizzazione del rischio che la regola infranta mirava a prevenire,

¹³³ Sul punto, M.L. Mattheudakis, *La punibilità della colpa penale relazionale del sanitario dopo la riforma “Gelli-Bianco”*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 4/2019, 65 ss., il quale giustamente osserva come il principio di affidamento «è in grado di incidere sui contenuti del dovere cautelare, quindi sul perimetro della tipicità colposa, consentendo ordinariamente a ciascuno di non preoccuparsi dell'operato altrui e quindi confidare che gli altri soggetti con cui si interagisce rispettino le regole di cautela di loro spettanza». Cfr. altresì A. Perin, *Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2/2012, 105. Sulla portata del principio di affidamento e sul suo circoscritto riconoscimento giurisprudenziale, si rimanda alla monografia di M. Mantovani, *Il principio di affidamento*, Milano 1997, e più di recente Id., voce *Affidamento (principio di)*, in *Reato colposo. ED*, cit., 1 ss.

¹³⁴ Così, Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit.

perché – in caso contrario – si finirebbe con il riconoscere, surrettiziamente, una colpa *in re ipsa*¹³⁵.

Vi sono poi norme dei regolamenti sportivi che hanno sì funzione preventiva nei confronti delle offese all'incolumità degli avversari, ma presentano una formulazione tanto generica da lasciare sostanzialmente indeterminato il contenuto del precetto doveroso. Prendiamo, ancora, il caso del calcio. La regola 12 del Regolamento FIGC – riguardante i «falli» e le «scorrettezze» – elenca una serie di infrazioni integranti l'illecito sportivo (ad esempio: il grave fallo di gioco, la condotta violenta e una molteplicità di altri comportamenti vietati) e, nel descriverle, utilizza largamente espressioni elastiche, quali «negligenza», «imprudenza» e «vigoria sproporzionata»¹³⁶. Espressioni che, come è evidente, ricalcano il paradigma della colpa generica e che, quindi, devono essere «riempite di significato» alla luce delle particolarità del caso di specie¹³⁷.

Basti ricordare, a questo proposito, quanto affermato da una nota pronuncia delle Sezioni unite, nella quale si legge che «la colpa non consiste nella violazione di una generica obbligazione di diligenza dal contenuto neutro ed indeterminato, bensì nella violazione di una specifica regola di diligenza, il cui contenuto va di volta in volta determinato in base alle circostanze del caso concreto. La colpa è, invero, violazione di una regola di condotta «che prescrive le modalità di comportamento da adottare in un caso concreto per evitare il verificarsi di uno specifico evento offensivo»¹³⁸.

Ecco allora che, in definitiva, va nettamente rifiutata l'equazione illecito sportivo-reato: il giudice che sia chiamato a interrogarsi sulla rilevanza penale di una condotta

¹³⁵ Cfr. C. Piergallini, *op. cit.*, 240, che puntualizza come l'evento possa ritenersi tipico unicamente quando corrisponde ad uno dei rischi che la regola cautelare – sebbene rigida e formalizzata – annoverava «nel suo spettro previsivo e prevenzionale». Sulla distinzione tra regole cautelari rigide ed elastiche, per tutti R. Bartoli, *op. cit.*, 539 ss.

¹³⁶ La Regola 12 ne fornisce anche una definizione, invero altrettanto generica. Con il concetto di negligenza si allude al calciatore che «mostra una mancanza di attenzione o considerazione nell'effettuare un contrasto o che agisce senza precauzione». In caso di imprudenza «il calciatore agisce con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l'avversario e per questo deve essere ammonito». Con «vigoria sproporzionata», infine, «si intende che il calciatore eccede nell'uso della forza necessaria e/o mette in pericolo l'incolumità di un avversario e per questo deve essere espulso». Cfr. AIA, *Regolamento del giuoco del calcio*, in www.figc.it.

¹³⁷ È del resto opinione diffusa che, in presenza di regole cautelari elastiche, sia comunque indispensabile procedere ad una loro più puntuale individuazione, secondo le modalità di norma impiegate nel riscontro della colpa generica. Cfr. C. Piergallini, *op. cit.*, 240; S. Dovero, *op. cit.*, 581. Molto chiara Cass. 19.5.2023 n. 21452, cit.: in sede di accertamento della colpa – sia generica, sia a fronte di regole formalizzate abbiano contenuto elastico – «il giudice deve indicare la regola cautelare violata preesistente al fatto, e quindi specificare quale sia – sulla base della diligenza, prudenza e perizia – in concreto ed *ex ante* il comportamento doveroso prescritto».

¹³⁸ Cass. S.U. 22.1.2006 n. 22676, in *DPP* 2009, 978 ss.

inosservante delle regole del gioco causativa di un danno all’incolumità fisica dell’avversario deve, in primo luogo, valutare se la prescrizione violata abbia in effetti funzione cautelare rispetto al verificarsi di quella determinata tipologia di evento¹³⁹, mediante il consueto giudizio sulla riconoscibilità del rischio e sulla prevedibilità ed evitabilità, da effettuare, rigorosamente, *ex ante* e alla luce delle peculiari circostanze di fatto¹⁴⁰.

Se, in caso di attività sportive ufficiali e sottoposte alla disciplina di settore, le “regole del gioco” rappresentano un fondamentale appiglio nel riscontro della colpa sportiva, il discorso cambia nelle ipotesi, non infrequenti, di incontri amatoriali (si pensi al classico calcetto tra amici). Questi ultimi – nei loro tratti essenziali – ricordano la pratica di un certo sport, ma non sono sottoposti al relativo regolamento e, molte volte, non è presente alcun giudice di gara. Ebbene, fatti salvi gli sport a base violenta, la cui pratica deve di norma essere autorizzata, è pacifico che anche le competizioni non ufficiali, sebbene comportino un minimo di pericolosità, siano socialmente apprezzabili e meritevoli di piena tutela.

L’assenza di un regolamento scritto rende però più complicato procedere, in caso di aggressioni all’incolumità altrui, alla definizione dei confini del tipo colposo (detto altrimenti, al tracciamento della soglia del rischio consentito).

Il ristretto perimetro di questo lavoro non consente di approfondire l’annosa diatriba dottrinale che vede fronteggiarsi chi predica l’impiego dell’agente modello differenziato – e ritiene che l’individuazione della pretesa doverosa si fondi su un giudizio di prevedibilità ed evitabilità parametrato ad soggetto quanto più possibile prossimo all’agente concreto – ed i fautori di un approccio “normativistico” e “socio-prasseologico”, i quali di converso censurano il ricorso alla figura dell’agente modello concreto – perché foriera di eccessiva discrezionalità – e rimandano all’utilizzo delle consuetudini e delle prassi cautelari invalse nel consesso sociale e di cui il giudice sarebbe un mero fruitore¹⁴¹.

Al netto delle “etichette concettuali” ci pare che, anche nel caso di competizioni non

¹³⁹ In tal senso, Cass. civ. 19.11.2021, ord. n. 35602, cit.

¹⁴⁰ Così anche P. Semeraro, *op. cit.*, 500 ss.

¹⁴¹ Nel primo senso, per tutti, G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *op. cit.*, 402 ss.; in favore della seconda concezione, tra gli altri, Giunta e Micheletti, in tutti gli scritti *sopra* citati. Rileva nondimeno F. Consulich, *Il concorso di persone*, cit., 110 come con la crescente positivizzazione delle cautele stia progressivamente riducendo lo spazio riservato alla figura dell’*homo eiusdem professionis et conditionis*, «a favore di un giudizio più sillogistico» basato su un confronto tra il caso concreto e «i modelli codificati di comportamento», che sintetizzano le pratiche invalse in un dato settore.

regolate da leggi scritte, il contenuto della pretesa doverosa debba essere individuato con riguardo al modello di attività concretamente svolta (ossia, alla tipologia di sport praticato, al grado di agonismo atteso in contesti del tipo di quello considerato e dunque all'affidamento riposto dai partecipanti nella correttezza del contegno altrui)¹⁴², avendo quale stella polare i più volte menzionati doveri di lealtà, correttezza e rispetto reciproco, cui deve necessariamente ispirarsi la pratica di qualsiasi tipo di sport e a qualsiasi livello.

6.1. Da ultimo, suscita qualche perplessità un passaggio motivazionale rinvenibile in alcune delle pronunce qui analizzate, quello in cui si sostiene che la colpa penale sussisterebbe allorché si riscontrasse una «violazione esorbitante» delle regole ed in contrasto con il «naturale sviluppo della pratica agonistica»¹⁴³. Con affermazioni di questo tipo – già rinvenibili in molte delle sentenze fondate sulla logica del rischio consentito (ove si parlava di condotte avulse dal «fisiologico» sviluppo della dinamica di gioco¹⁴⁴ o di assenza di un «collegamento funzionale» con l'azione di gioco¹⁴⁵) –, la S.C. sembra, in realtà, introdurre un implicito limite di tipicità alle ipotesi di colpa grave, lasciando, invece, fuori dal penalmente rilevante i casi di colpa lieve¹⁴⁶.

Un'opzione di certo ragionevole – in quanto motivata dalla necessità di arginare l'espansione dello *ius terribile* a fronte di attività costituzionalmente protette – ma che si pone in palmare contrasto con la lettera della legge. *De jure condendo*, la scelta di incriminare le sole ipotesi di lesioni sportive cagionate con colpa grave sarebbe a

¹⁴² Richiamando, ancora, le parole di F. Consulich, *Il concorso di persone*, cit., 89 s., il giudizio di prevedibilità ha una reale funzione selettiva solo se viene condotto prendendo le mosse «da una prospettiva *ex ante*» coincidente con quella «dell'agente concreto in un dato momento e inserito nello specifico contesto in cui è maturato il fatto». La formazione della regola cautelare è del resto frutto di un processo «a spirale». Esso consiste in un continuo confronto tra fatti di un certo tipo e la fattispecie astratta, «un giudizio di prevedibilità» che viene replicato più volte sino a «divenire patrimonio comune» tra i membri di un ben determinato «circolo di rapporti».

¹⁴³ Cfr. Cass. 3.10.2022 n. 37178, cit.; similmente Cass. 28.10.2021 n. 8609, cit. e, in sede civile, Cass. civ. 19.11.2021, ord. n. 35602, cit.

¹⁴⁴ Per tutte, Cass. 20.1.2005 n. 19473, cit.

¹⁴⁵ Allude all'impiego del criterio del collegamento funzionale anche in ambito penale Cass. 11.5.2018 n. 21120, cit. Ci sembra però emblematica della tendenza a negare la rilevanza della colpa lieve nel contesto sportivo, Cass. civ. 20.10.2004 n. 20597, in *De Jure*, laddove afferma che il nesso funzionale sarebbe escluso «dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano».

¹⁴⁶ Lo rilevava, incidentalmente, Cass. 28.4.2010 n. 20595, cit.; in dottrina, F. Marzano, *op. cit.*, 3994; P. Veneziani, *op. cit.*, 752.

nostro avviso auspicabile¹⁴⁷, in quanto garantirebbe una riduzione dei margini di intervento dello strumento penalistico fedele ai valori di frammentarietà e dell'*extrema ratio*, peraltro in relazione ad attività di certo pericolose, ma la cui utilità sociale e collettiva è direttamente riconosciuta in Costituzione.

De jure condito, appare invece imprescindibile potenziare il momento del riscontro della *colpevolezza colposa*. Come noto, la giurisprudenza tradizionale, in linea con la dominante concezione normativa, ha per lungo tempo proceduto ad un riscontro di matrice oggettiva, tale per cui la violazione della cautela doverosa rivelerebbe *di per sé* la sussistenza della responsabilità penale.

Emergeva – e in parte emerge ancora oggi – una notevole svalutazione dell'accertamento della c.d. misura soggettiva della colpa: le ragioni della riluttanza nella considerazione degli elementi «psicologici» e «individualizzanti» andavano probabilmente ricercate nel timore che un'eccessiva soggettivizzazione del giudizio finisse con il privare di «contenuto obiettivo» il tipo colposo e favorisse, così, l'affermarsi di interpretazioni nella sostanza arbitrarie, dipendenti dalla latitudine che si volesse contingentemente attribuire «alla capacità del singolo di conformarsi alla cautela doverosa»¹⁴⁸. Certo era che un tale *modus procedendi* recava un grave *vulnus* al principio di colpevolezza, il cui rispetto veniva fortemente messo in dubbio dalla mancata costruzione di un rimprovero realmente «personalizzato»¹⁴⁹.

Fortunatamente, negli ultimi anni, la S.C. (in particolare proprio la Quarta sezione, nell'ambito della sicurezza del lavoro)¹⁵⁰ ha mostrato una crescente attenzione verso i fattori «soggettivi» e «psicologici» della colpa, aprendo le porte alla valutazione sulle

¹⁴⁷ Resterebbero, in assenza di un apposito intervento legislativo in tal senso, i problemi nel definire i limiti della colpa grave. *De lege lata*, taluni identificano quest'ultima con la colpa con previsione (nuovamente, F. Marzano, *op. cit.*, 3994); in realtà, per individuare la colpa grave, sarebbe necessario considerare una pluralità di parametri valutativi, quali – oltre, eventualmente, alla previsione dell'evento – la divergenza della condotta tenuta dagli *standard* diligenti, le motivazioni della condotta, nonché «la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente». Sul punto, si rimanda a S. Dovere, *op. cit.*, 581. Per un tentativo di definizione della colpa grave, si veda P.F. Poli, voce *Colpa grave*, in *Reato colposo. ED*, cit., 126 ss. Più in generale sull'opportunità di introdurre imputazioni per colpa grave, perché – così facendo – si darebbe attuazione ai principi di sussidiarietà e colpevolezza, M. Donini, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *RIDPP* 2013, 124 ss.

¹⁴⁸ Cfr. M. Caputo, *op. cit.*, 88. Sull'indispensabilità di un riscontro della dimensione soggettiva della colpa, D. Petrini, *op. cit.*, 407.

¹⁴⁹ Per una puntuale sintesi della questione e una disamina dello stato dell'arte, si rinvia a D. Castronuovo, voce *Colpa penale*, cit., 207 ss., nonché a M. Donini, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 2 ss.

¹⁵⁰ Si vedano, a esempio, Cass. 10.6.2022 n. 22628; Cass. 6.3.2019 n. 20270; Cass. 8.10.2020 n. 1096; Cass. 18.5.2021 n. 19565; Cass. 11.12.2020 n. 9749; in tema di bancarotta: Cass. 17.5.2021 n. 19338, tutte reperibili in *One Legale*. Per un'analisi di tale filone giurisprudenziale, S. Dovere, *op. cit.*, 581.

effettive possibilità dell'autore del reato di «uniformarsi al precetto cautelare» preventivamente determinato¹⁵¹. Occorrerebbe, in altri termini, verificare – alla luce delle variabili individuali e di contesto – se dal soggetto agente potesse pretendersi il rispetto dello standard di diligenza dovuto o, viceversa, se le peculiari condizioni del caso di specie rendessero concretamente inesigibile il comportamento alternativo lecito¹⁵².

Orbene, calandoci nell'ambito della violenza sportiva, la valorizzazione della misura soggettiva della colpa appare davvero indispensabile. È proprio al momento di accertare la colpevolezza colposa che dovrebbero essere presi in considerazione, in eventuale chiave esimente, una serie di fattori concreti, che talvolta vengono impropriamente e confusamente evocati per tracciare il mutevole perimetro operativo della scriminante del rischio consentito¹⁵³. Ci riferiamo, a mero titolo esemplificativo, alla stanchezza dell'atleta, allo *stress*, al peculiare livello di agonismo messo in campo in una determinata partita, alla pressione per ottenere il risultato in quella precisa fase della competizione o al possibile stato di *tranche* agonistica.

Non si tratta, dunque, di compiere indagini di natura psicologica – riguardanti i motivi, i tratti caratteriali o le condizioni emotive del reo – le quali, in effetti, rischierebbero di condurre ad un'iper-soggettivizzazione del rimprovero, legittimando soluzioni «empatiche» o «eticizzanti»¹⁵⁴, e in ogni caso altamente discrezionali¹⁵⁵. Si

¹⁵¹ Cfr. R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino 2020, 298.

¹⁵² Sulla crescente valorizzazione della misura soggettiva della colpa, troppo spesso relegata dal diritto vivente ad «inutile orpello», C. Piergallini, *op. cit.*, 240 ss.; sul processo di «concretizzazione-individualizzazione della colpa» e sul giudizio di inesigibilità, si leggano poi D. Castronuovo, *Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza colposa: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa*, in *GI* 2021, 2218 ss., Id., voce *Colpa penale*, cit., 207 ss., che sottolinea come l'accertamento riguardi qui «l'eventuale sussistenza di elementi anomali ai quali si possa attribuire una funzione scusante o di esclusione della colpevolezza, nella misura in cui rendano “inesigibile” in concreto il rispetto del dovere di diligenza»; F. Consulich, *Il concorso di persone*, cit., 118 ss.

¹⁵³ Sottolinea come molti dei concetti afferenti alla misura soggettiva della colpa (sportiva) siano spesso collocati nell'alveo delle scriminanti, S. Bonini, *op. cit.*, 269. Sulla valorizzazione dell'accertamento della colpevolezza colposa nel contesto sportivo si veda, altresì, D. Castronuovo, *La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave*, cit., 1723 ss. Da ultimo, F. Consulich, voce *Rischio consentito*, cit., 111.

¹⁵⁴ Il giudice potrebbe, infatti, essere portato a immedesimarsi nell'agente in carne e ossa – comprendendone le ragioni – e pervenire così a verdetti troppo benevoli; o, al contrario, questi potrebbe valorizzare le componenti psicologiche e motivazionali nell'ottica di una repentina affermazione di responsabilità. A riguardo, nuovamente, M. Caputo, *op. cit.*, 59, 85.

¹⁵⁵ Sui rischi di valutazioni improvvisate, R. Blaiotta, *Le coordinate del sistema: concezione normativa e “misura soggettiva”*, *Intervento al convegno “La colpa penale: novità normative ed orientamenti degli interpreti”*, Corte di cassazione, 9.5.2022, in www.cortedicassazione.it.

tratta, invece, di verificare – in un giudizio, comunque, di tipo normativo¹⁵⁶ – se l’eventuale presenza di elementi «situazionali» e «individuali» abbia reso concretamente inesigibile l’osservanza del dovere cautelare. Solo un approccio di questo genere sembra consentire un recupero della dimensione più squisitamente soggettiva della colpa, che – diversamente – sarebbe ridotta «a pura antiprecettività»¹⁵⁷.

¹⁵⁶ D. Castronuovo, voce *Colpa penale*, cit., 207 ss., nel rilevare le notevoli difficoltà nel processo di individualizzazione del giudizio sulla colpa, osserva come non si possa prescindere da un *minimum* di astrazione. Non c’è spazio – nel riscontro della colpa – per l’analisi delle «connotazioni più personali dell’agente». Cfr. F. Consulich, *Il concorso di persone*, cit., 121.

¹⁵⁷ F. Consulich, *Il concorso di persone*, cit., 123.